

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | I <i>Comunicazioni</i> | |
| | | |
| | II <i>Atti preparatori</i> | |
| | Comitato economico e sociale | |
| 90/C 62/01 | Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio sull'introduzione in tutt'Europa di un numero standard per chiamate d'emergenza | 1 |
| 90/C 62/02 | Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi | 2 |
| 90/C 62/03 | Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci | 5 |
| 90/C 62/04 | Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, mediante le reti di telecomunicazione (TEDIS) | 6 |
| 90/C 62/05 | Parere sul tema «le industrie comunitarie del settore nucleare» — Le industrie della progettazione e della costruzione delle centrali nucleari nella prospettiva dell'attuazione del mercato unico europeo PINC — Articolo 40 del trattato Euratom | 7 |
| 90/C 62/06 | Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei cereali | 10 |
| 90/C 62/07 | Parere in merito alla 18ª relazione sulla politica di concorrenza | 11 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 90/C 62/08 | Parere del Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul « Completamento del Mercato interno e ravvicinamento delle imposte indirette » | 17 |
| 90/C 62/09 | Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di decisione del Consiglio che modifica la Decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema | 21 |
| 90/C 62/10 | Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulla pubblicità a mezzo stampa e manifesti a favore dei tabacchi lavorati | 23 |
| 90/C 62/11 | Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione, destinati al consumo umano | 25 |
| 90/C 62/12 | Supplemento di parere sul tema « Il rilancio dell'azione culturale nella Comunità europea » | 26 |
| 90/C 62/13 | Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli negli allevamenti intensivi | 37 |
| 90/C 62/14 | Parere in merito alla proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti intensivi | 40 |
| 90/C 62/15 | Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna | 43 |
| 90/C 62/16 | Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afra epizootica | 44 |
| 90/C 62/17 | Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina | 45 |
| 90/C 62/18 | Parere in merito alle seguenti proposte: — proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitarie e le importazioni da paesi terzi di equini — proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equini — proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo agli scambi intracomunitari di equini destinati a concorsi | 46 |
| 90/C 62/19 | Parere in merito della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria disciplinanti la messa in commercio dei roditori nella Comunità | 47 |
| 90/C 62/20 | Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una misura finanziaria comunitaria per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini | 49 |

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio sull'introduzione in tutt'Europa di un numero standard per chiamate d'emergenza ⁽¹⁾

(90/C 62/01)

Il Consiglio, in data 18 ottobre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di decisione del Consiglio sull'introduzione in tutt'Europa di un numero standard per chiamate d'emergenza.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Green (Correlatore: Mantovani), in data 28 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 19 dicembre 1989, nel corso della 27^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. L'attuale proposta mira a introdurre in tutta Europa il 112 come numero standard per rivolgersi ai servizi di emergenza nazionali.

1.2. Contemporaneamente si suggerisce di prendere delle misure per migliorare gradualmente le capacità linguistiche del personale di servizio, che risponde alle chiamate al numero di emergenza europeo.

1.3. Il Comitato approva la proposta soprattutto perché negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento sia dei viaggi privati che dei viaggi d'affari all'interno della Comunità.

1.4. Di conseguenza, automaticamente, un numero sempre maggiore di cittadini europei si troverà ad essere in situazioni d'emergenza in un paese comunitario diverso dal loro.

1.5. Per il Comitato è molto importante che il numero di emergenza europeo venga introdotto accanto ai numeri nazionali di emergenza già esistenti.

1.6. È ciò perché i numeri di emergenza nazionali in molti Stati comunitari sono particolarmente radicati per l'uso di molti anni.

1.7. Il Comitato giudica inoltre importante che il calendario per l'introduzione del numero di emergenza

europeo tenga conto del fatto che alcuni Stati membri non hanno ancora programmato modifiche tecniche o devono accelerare i cambiamenti nei loro piani di numerazione. In ogni caso non potranno essere previste dilazioni superiori a dodici mesi rispetto alla data fissata del 31 dicembre 1992. Questo significherebbe che il periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 1995, previsto all'articolo 3, andrebbe ridotto.

1.8. Vengono ora introdotte nuove tecnologie nelle telecomunicazioni. Il momento attuale rappresenta una buona occasione per introdurre un numero d'emergenza europeo.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato fa rilevare che la tabella n. 1 contiene un errore. La Danimarca non ha infatti ancora introdotto il 112 come numero di emergenza nazionale — come invece figura nella tabella, ma ha solo riservato il numero come numero di emergenza.

Va altresì osservato che, per l'Italia, la stessa tabella n. 1 indica erroneamente che il numero 112 è utilizzato dalla polizia militare mentre esso è adottato dalla polizia giudiziaria (carabinieri).

2.2. Dato che a quanto pare le informazioni su due degli Stati membri — Danimarca e Italia — sono errate, la Commissione dovrebbe controllare i dati sugli altri dieci. I servizi della Commissione hanno elaborato una nuova tabella n. 1 in cui figurano ulteriori informazioni in merito a Danimarca, Italia e Spagna.

(1) GU n. C 269 del 21. 10. 1989, pag. 8.

Bruxelles, 19 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾

(90/C 62/02)

Il Consiglio, in data 6 settembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Perrin-Pelletier, in data 29 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 19 dicembre, nel corso della 272^a sessione plenaria, a maggioranza (1 voto contrario e 4 astensioni) il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le proposte di direttiva citate in appresso fanno seguito all'impegno assunto dalla Commissione, in occasione dell'Anno della sicurezza stradale nel 1986, di fare adottare misure particolari nei settori in questione.

Ovviamente non si può che essere favorevoli ad ogni iniziativa presa dalla Commissione per adottare delle misure destinate a ridurre ulteriormente il numero e la gravità degli incidenti, migliorando in tal modo la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

1.2. Nell'agosto 1987 è stata presentata una prima proposta di direttiva avente come obiettivo essenziale il miglioramento della sicurezza stradale mediante l'utilizzazione di dispositivi antispruzzi destinati a limitare le proiezioni d'acqua, di fango o di ghiaia causati dai veicoli in movimento. Il contenuto tecnico della proposta di direttiva era basato sulle prescrizioni in vigore in certi Stati membri e sulle proposte di vari esperti.

1.3. Questa prima proposta di direttiva ha dato luogo a discussioni nell'ambito del Comitato economico e sociale ⁽²⁾ e del Parlamento europeo che, data l'importanza delle modifiche richieste, sono sfociate nella sostituzione del progetto con una nuova proposta, oggetto del parere contenuto nel presente documento. Ci si rammarica tuttavia che tale proposta non sia stata prima sufficientemente discussa con gli ambienti industriali, allorché il

Comitato aveva già deplorato l'assenza di contatti l'ultima volta.

2. Osservazioni generali

2.1. I problemi prefigurati dalla Commissione nella proposta di direttiva in esame costituiscono sicuramente motivo di preoccupazione per le persone interessate dalla circolazione automobilistica e per le autorità.

2.2. Le nubi di finissime goccioline d'acqua (proiezioni) provocate dai pneumatici dei veicoli commerciali pesanti che procedono ad un'andatura relativamente veloce su carreggiate umide costituiscono un pericolo potenziale per gli altri automobilisti, soprattutto in occasione delle manovre di sorpasso.

2.3. La formazione di «proiezioni» dipende principalmente da tre fattori: le caratteristiche della carreggiata e segnatamente la concezione del suo rivestimento; la configurazione del battistrada dei pneumatici, l'aerodinamica del veicolo e la sua velocità.

I rivestimenti ruvidi della carreggiata ed i pneumatici a solchi larghi, per esempio, tendono a provocare meno «proiezioni» dei rivestimenti lisci e dei solchi fini. Le proiezioni sono provocate dall'acqua espulsa dalla zona di contatto tra la superficie della carreggiata e il battistrada del pneumatico; il problema tende a complicarsi a causa degli effetti aerodinamici prodotti dallo spostamento dei

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 80 del 28. 3. 1989, pag. 17.

veicoli e dal vento, e anche a causa dello scorrimento d'acqua dal tetto lungo le pareti laterali della carrozzeria dei veicoli.

2.4. Con la tendenza a moltiplicare il numero degli assi sui veicoli pesanti, si è intensificato il disagio collegato al fenomeno delle proiezioni.

2.5. Ricerche recenti, che vanno proseguite, indicano che, al di là della proposta della Commissione, è possibile attenuare notevolmente il problema utilizzando materiali che permettono di realizzare rivestimenti che ad un'eccellente capacità di trazione associano un'evacuazione ottimale delle acque, grazie alla loro struttura provvista di moltissime cavità (coperture drenanti). Tale tipo di rivestimento della carreggiata può non solo ridurre sensibilmente la quantità delle proiezioni, ma offre anche la possibilità di ridurre i rumori della circolazione.

2.6. Gli spruzzi d'acqua dovuti ai pneumatici sono proiettati lateralmente al veicolo. Ciò vale soprattutto quando esiste un «effetto di vortice», risultante dalla rotazione delle ruote in un ambiente alquanto chiuso con apertura solo sul lato esterno del veicolo. L'installazione di dispositivi antispruzzi come «i bordi laterali» e i «tappeti-spazzola» non apporterà una soluzione definitiva al problema. Infatti, quando il dispositivo antispruzzo ha raggiunto un certo livello di saturazione, le condizioni di evacuazione dell'acqua fuori del passaruota rischiano di essere ancora peggiori, soprattutto quando lo spazio disponibile diventa più limitato. Inoltre, il dispositivo può favorire l'accumulazione di blocchi di ghiaccio o di fango che rischiano in seguito di cadere sotto forma di un cumulo compatto.

2.7. L'influenza delle caratteristiche aerodinamiche dell'intero veicolo (camion più rimorchio) sul livello delle proiezioni è notevolissima e gli inconvenienti provocati variano pertanto notevolmente a seconda della diversa configurazione dei veicoli.

2.8. Per far fronte alle conseguenze dei fenomeni descritti sopra, la Commissione raccomanda l'impiego di dispositivi quali antispruzzi conformi a quanto prescritto dalla direttiva.

Si deve tuttavia tener presente il fatto che nessun dispositivo antispruzzo, per quanto perfezionato sia, potrebbe far semplicemente «sparire» gli spruzzi d'acqua; esso non può che canalizzarli verso zone in cui siano meno intensi.

Con riferimento alla direttiva precedente, la Sezione esprime apprezzamento, d'altra parte, per il fatto che la Commissione propone un secondo tipo di prova per un altro dispositivo detto separatore aria/acqua.

2.9. Da quanto precede risulta che il problema, contrariamente alle apparenze, è molto complesso. Per esempio negli Stati Uniti, malgrado gli importanti lavori di ricerca effettuati, le autorità americane (NHTSA — National Highway Traffic Safety Administration) hanno concluso nel maggio '88 che non verranno emanate disposizioni legislative sui dispositivi antispruzzo, in mancanza di risultati probanti di tali lavori.

Quanto alla Comunità europea, solo due Stati membri hanno applicato una normativa sui dispositivi antispruzzo. Si raccomanda vivamente alla Commissione di non attenersi alle disposizioni delle attuali proposte, ma di migliorarle tenendo conto dei prevedibili risultati dei numerosi programmi di ricerca che stanno andando avanti tanto nella CEE che nei paesi terzi.

Siffatto modo di procedere dovrebbe poter sfociare nella definizione di metodi completi di valutazione del comportamento dei veicoli in materia di riduzione degli spruzzi. È infatti indispensabile che la definizione delle prescrizioni si fondi su criteri oggettivi di prestazione, anziché di concezione, applicabili ai veicoli oggetto delle regolamentazioni e non soltanto al materiale.

2.10. Sarebbe inoltre auspicabile che la direttiva contenesse un articolo in cui si preveda la possibilità che ogni dispositivo di cui si possa comprovare un'efficacia almeno equivalente a quella dei dispositivi prescritti negli Allegati II e III, benefici anch'esso di un'omologazione CEE.

2.11. In materia d'efficacia, non si è potuta presentare alcuna statistica relativa agli incidenti connessi alle proiezioni, però dati del genere non appaiono indispensabili, tenuto conto del costo relativamente poco elevato dei dispositivi antispruzzi.

2.12. Oltre a ridurre gli spruzzi d'acqua, la proposta della Commissione avrà anche l'effetto di diminuire la proiezione di ghiaia verso la parte posteriore del veicolo che può anch'essa essere fonte di pericolo per gli altri utenti.

2.13. La quantità d'acqua proiettata sotto forma di finissime goccioline dipende non solo da diversi parametri specifici del veicolo e della velocità, ma anche, e in misura notevole, dalla natura dei pneumatici di cui è dotato il veicolo. La Commissione dovrebbe dunque avviare dei lavori anche sui pneumatici, con l'obiettivo di ridurre gli spruzzi d'acqua ad essi imputabili.

2.14. Sarebbe inoltre opportuno che, oltre alla direttiva proposta, la Commissione mettesse in opera un meccanismo per incentivare gli Stati membri ad utilizzare al massimo le coperture drenanti per il rivestimento dei tratti di strada a grande velocità e della parte della carreggiata che viene percorsa più frequentemente dagli automezzi pesanti.

2.15. Il Comitato nota che la Commissione è ritornata al metodo opzionale in materia di omologazione. Al pari della Commissione, esso ritiene infatti che si possa passare dal metodo opzionale a quello globale solo se esso copre tutta la procedura di omologazione CEE di un tipo di veicolo, nel quadro della Direttiva di base 70/156/CEE.

2.16. Malgrado ciò che precede, e nella misura in cui essa consente in molti casi di evitare degli incidenti, la proposta della Commissione costituisce un passo avanti verso il miglioramento della sicurezza stradale.

Tuttavia, sarebbe opportuno che la Commissione mettesse a punto un metodo di prova dei veicoli che tenga conto di tutti i fattori conosciuti, che consenta di valutare l'efficacia dei dispositivi completi e installati — finalità questa della direttiva — e che sostituisca le prove parziali in laboratorio e le prescrizioni di costruzione. La direttiva dovrebbe anche enunciare più chiaramente in un articolo l'introduzione, col tempo, di prove di prestazione dei veicoli completi, che sostituirebbero le prescrizioni sui dispositivi e sulle attrezzature, in particolare quelle indicate agli articoli 2 e 3 e gli Allegati II e III.

2.17. Fatte salve le considerazioni che precedono e tenuto conto delle difficoltà che dovranno essere superate nella prassi per poter conseguire l'obiettivo perseguito, la Sezione esprime nel complesso un giudizio favorevole alla proposta della Commissione, in quanto essa persegue lo scopo di trovare una soluzione pratica che consenta di attenuare a breve termine il problema delle « proiezioni ».

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1

In questo articolo si dovrebbe prevedere altresì la possibilità di omologare i dispositivi di tipo diverso da quello prescritto nell'Allegato II, a condizione che si possa provare che la loro efficacia è almeno equivalente.

3.2. Articolo 3

La parola « funzionamento » (3^a riga) dovrebbe essere sostituita da « prestazione ».

3.3. Articoli 9 e 10

Sebbene sia favorevole, in linea di massima, ad accelerare la procedura di adeguamento delle direttive al progresso tecnico, il Comitato ha ripetutamente sostenuto di non poter approvare l'introduzione di una nuova procedura che finirebbe per ridurre il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico ad un ruolo puramente consultivo.

3.4. Articolo 11

La redazione di tale articolo deve essere modificata. Il testo della proposta di direttiva permette ad uno Stato membro di rendere obbligatoria l'applicazione dei dispositivi

antispruzzo sin dall'indomani della pubblicazione della direttiva, fatto che potrebbe indurre lo Stato membro a rifiutare l'ingresso sul suo territorio di veicoli non conformi.

Per tale ragione, è necessario riproporre la redazione tradizionalmente riservata ai termini d'applicazione:

- a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 ottobre 1991.
- b) A decorrere dal 1° ottobre 1991, gli Stati membri possono
 - non accordare l'omologazione del dispositivo antispruzzo in conformità dell'articolo 2,
 - rifiutare l'approvazione per tipo di un veicolo non conforme alla direttiva.
- c) A decorrere dal 1° ottobre 1992, gli Stati membri possono rifiutare la messa in circolazione dei veicoli non conformi alla direttiva.

3.5. Allegato II

Ogni tipo di dispositivo antispruzzo dovrebbe essere sottoposto agli stessi obblighi in materia di prove obiettive: tali obblighi dovrebbero comunque riguardare le prestazioni.

Di conseguenza, sarà opportuno sopprimere la distinzione tra dispositivi antispruzzo della categoria I e della categoria II, non appena ciò sarà tecnicamente possibile.

3.5.1. Le procedure di prova descritte nell'Allegato II e alle quali devono essere sottoposti i dispositivi antispruzzo sono rappresentative solo parzialmente delle condizioni d'uso durante la circolazione. Infatti, la formazione di goccioline è sì causata dal pneumatico, secondo del resto una ripartizione delle proiezioni abbastanza aleatoria, ma dipende altresì dallo spostamento d'aria dovuto alla velocità del veicolo, nonché dai movimenti d'aria intorno alla ruota che non sono riprodotti in questa prova.

3.5.2. Non si prevede alcuna prova d'omologazione del materiale con cui sono costruiti i dispositivi antispruzzo, soprattutto quello che riguarda la loro tenuta rispetto all'abrasione del fango e della ghiaia e alla loro tenuta nel tempo. Sarebbe increscioso se si omologassero dei dispositivi che non offrono una garanzia di efficienza durante l'utilizzazione su strada.

3.5.3. Al fine di assorbire l'energia dell'acqua spruzzata, i dispositivi oggetto di tale direttiva sono a base di materiali porosi, o che presentano alveoli, asperità o una configurazione in tappeto-spazzola: essi hanno la tendenza più o meno accentuata ad otturarsi con gli elementi solidi contenuti nell'acqua della carreggiata. Non è prevista alcuna prova d'omologazione diretta a verificare la propensione all'otturazione di tali materiali, propensione che può essere molto diversa dall'uno all'altro durante l'utilizzazione su strada.

3.6. *Allegato III*

3.6.1. Il testo dell'Allegato dovrebbe essere modificato conformemente alle osservazioni formulate sopra.

3.6.2. *Campo d'applicazione*

Il Comitato suggerisce di escludere dal campo d'applicazione i veicoli N2 inferiori a 7,5 t., che sono principalmente veicoli di distribuzione circolanti in aree urbane.

3.6.3. **Punto 6.1.**

Deve essere modificato come segue:

« ... i paraspruzzi delle ruote non sterzanti o delle ruote autosterzanti coperti dal pavimento ... ».

Bruxelles, 19 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci ⁽¹⁾

(90/C 62/03)

Il Consiglio, in data 6 settembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Mourgues, in data 29 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 19 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di direttiva volta a mettere sullo stesso piano tutte le varie importazioni degli Stati membri, tenuto conto della mancanza d'omogeneità nell'utilizzazione delle procedure semplificate.

Il Comitato desidera sottolineare che le procedure di domiciliazione e di dichiarazione semplificata che si applicano esclusivamente alle importazioni possono essere accordate dalle autorità competenti degli Stati membri tanto simultaneamente che separatamente; esse debbono comunque essere oggetto, in ogni caso, di una convenzione tra l'impresa richiedente e l'amministrazione doganale competente. Tale convenzione stabilisce bilateralmente le basi procedurali, le loro condizioni d'applicazione, nonché le garanzie necessarie per accordare lo svincolo e portare a buon fine le operazioni d'immissione in libera pratica.

Dato l'interesse economico delle procedure in questione, il Comitato ne auspica l'estensione alla normativa sulle esportazioni.

2. Osservazioni di carattere particolare

Fermo restando il parere favorevole testé espresso, il Comitato desidera sottolineare quanto segue:

In merito più in particolare alla dichiarazione semplificata, che facilita notevolmente il miglioramento della produttività delle imprese, essa presenta a volte effetti contraddittori a livello delle amministrazioni doganali alle quali è affidato il compito di controllare le dichiarazioni ricapitolative.

Tale controllo provoca talvolta dei lavori supplementari di compilazione di notevole mole. Ciò vale in particolare per i regimi doganali di perfezionamento attivo o passivo.

⁽¹⁾ GU n. C 235 del 13. 9. 1989, pag. 16.

Il Comitato, in tale contesto, richiama l'attenzione sul lavoro supplementare per le amministrazioni doganali che il controllo delle dichiarazioni semplificate potrebbe provocare, in specie per quanto concerne le dichiarazioni

ricapitolative. Ciò verrebbe tuttavia compensato da un risparmio di lavoro di pari entità a livello di sdoganamento all'entrata.

Bruxelles, 19 dicembre 1989

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, mediante le reti di telecomunicazione (TEDIS) ⁽¹⁾

(90/C 62/04)

Il Consiglio, in data 30 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Nierhaus, in data 29 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 19 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato aveva accolto favorevolmente nel parere del 26 febbraio 1987 ⁽²⁾ la «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale mediante le reti di telecomunicazione (TEDIS)» e quindi approvato le finalità generali del programma TEDIS.

1.2. Successivamente, il 15 dicembre 1988, nel parere sulla «Proposta di decisione del Consiglio recante modifica alla Decisione 87/499/CEE che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (TEDIS) ⁽³⁾ il Comitato aveva approvato questa proposta di modifica che aveva lo scopo di coinvolgere i paesi dell'EFTA al programma TEDIS ⁽⁴⁾. Esso ha constatato inoltre che le azioni sino allora intraprese nel quadro del programma TEDIS avevano avuto ripercussioni positive.

1.3. Tale constatazione è stata confermata dai risultati delle deliberazioni della Conferenza TEDIS del 12-13 luglio

1989 a Bruxelles in cui si è dimostrato nel contempo che la finalità generale inerente al programma TEDIS di istituire la compatibilità dei sistemi di trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale ed amministrativo aveva avuto effetti positivi.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato appoggia espressamente la proposta di decisione in esame riguardante la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e un certo numero di paesi terzi relativamente al programma TEDIS; infatti il coinvolgimento di tali paesi al programma TEDIS potrà potenziare efficacemente la cooperazione già in atto ed evitare l'eventuale insorgere di nuovi ostacoli agli scambi.

2.2. Poiché gli obiettivi ripresi nell'Allegato A del documento della Commissione sono parte integrante dell'Accordo, il Comitato ritiene che la prevista cooperazione con paesi terzi sia atta a favorire un ulteriore sviluppo del programma TEDIS.

2.3. Le ripercussioni positive della cooperazione per — incrementare l'utilizzazione delle telecomunicazioni ad uso commerciale,

⁽¹⁾ GU n. C 285 del 11. 11. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 105 del 21. 4. 1987.

⁽³⁾ Doc. COM(88) 523 def.

⁽⁴⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989.

- impedire l'insorgere di nuovi ostacoli agli scambi,
- favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese al programma TEDIS,

giustificano comunque l'intenzione della Commissione di consentire ai paesi in causa di partecipare al programma TEDIS.

Bruxelles, 19 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

**Parere sul tema «le industrie comunitarie del settore nucleare»
Le industrie della progettazione e della costruzione delle centrali nucleari
nella prospettiva dell'attuazione del mercato unico europeo PINC
Articolo 40 del trattato Euratom**

(90/C 62/05)

La Commissione, in data 18 settembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 40 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di consultare il Comitato economico e sociale sul tema «le industrie comunitarie nel settore nucleare».

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Campbell, in data 30 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 19 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, il seguente parere:

Pur approvando, in linea di massima, l'aggiornamento del programma indicativo nucleare del 1985, il Comitato nutre dei dubbi circa la tempestività del documento e formula le osservazioni che figurano in appresso.

1. Osservazioni preliminari

1.1. A norma dell'articolo 40 del trattato Euratom, la Commissione «pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare per gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione». Il PINC ha quindi unicamente lo scopo di predisporre un quadro per l'energia nucleare degli anni a venire.

1.2. Sono stati finora pubblicati tre programmi, l'ultimo dei quali risale al 1985⁽¹⁾. Il documento in esame costituisce un aggiornamento parziale degli obiettivi e delle raccomandazioni che figuravano nel programma del 1985, soprattutto in materia di progettazione e costruzione di centrali nucleari.

1.3. Dal programma indicativo del 1984, l'atteggiamento nei confronti del nucleare è mutato considerevolmente in seguito all'incidente di Cernobyl. Nel parere in merito al programma indicativo del 1984, il Comitato è giunto alla conclusione che occorreva «esplicitare il grande interesse che riveste una maggiore volontà politica comunitaria nell'attuazione dei programmi concernenti i diversi aspetti dell'energia nucleare»⁽²⁾.

1.4. Come afferma la Commissione nel suo documento, da allora le preoccupazioni manifestate dall'opinione pubblica, hanno «contribuito in particolar modo a produrre in diversi Stati membri un effetto dissuasivo sullo sviluppo dei programmi nucleari». Taluni Stati membri hanno differito la prosecuzione dei loro programmi elettronucleari mentre altri hanno rallentato o bloccato la costruzione di centrali nucleari.

1.5. Giova tuttavia ricordare che nel 1988 l'energia nucleare costituiva il 34 % della produzione di elettricità nella Comunità (contro il 22 % circa nel 1983), anche se nello stesso anno solo sei Stati membri hanno prodotto elettricità di origine nucleare⁽³⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 401 def. — 23 luglio 1985.

⁽²⁾ Doc. CES 472/85 — 30 maggio 1985 — punto 4.

⁽³⁾ Vedi Allegati I e II del COM(89) 347.

1.6. Il documento della Commissione non si occupa della produzione di energia nucleare, che formerà oggetto di un aggiornamento globale nel 1992, né intende avviare un dibattito politico a favore o contro l'opzione nucleare connesso, in particolare, a preoccupazioni di natura ambientale.

1.7. Oggetto del documento della Commissione non è neppure la sicurezza nucleare, né sotto il profilo del funzionamento delle centrali, né sotto quello della sicurezza dei lavoratori delle centrali o del pubblico in generale. La questione della sicurezza ha formato oggetto di un'altra comunicazione della Commissione in merito alla «Garanzia di sicurezza delle centrali nucleari» [COM (88) 788 def. del febbraio 1988].

1.8. In tale contesto, il Comitato desidera sottolineare la netta differenza tra gli standard di progettazione, i principi di sicurezza ed i criteri in base ai quali le autorità nazionali approvano le centrali nucleari. Tuttavia, va altresì evidenziato, analogamente a quanto fa la Commissione nel suo documento, che gli standard comuni del settore elettronucleare interferiscono con gli aspetti della sicurezza, in quanto le specifiche e le norme di fabbricazione devono essere approvate dalle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza. Le norme in materia di progettazione dipendono da norme di sicurezza preventivamente determinata.

1.9. L'obiettivo dell'attuale PINC consiste nel riesaminare i requisiti a breve e lungo termine cui devono soddisfare le centrali nucleari ed indicare come, nell'ambito del completamento del mercato interno del 1992, si possano armonizzare nel territorio comunitario le specifiche per la progettazione e la costruzione in modo da migliorare l'economia di produzione, normalizzare le disposizioni di sicurezza nella fase della progettazione, migliorare le condizioni di concorrenza in un mercato comunitario ristretto ed offrire ad una forte industria comunitaria la possibilità di competere sui mercati mondiali.

1.10. La Commissione lascia intendere che il livello dei requisiti richiesti per le centrali nucleari permarrà basso per altri 15/20 anni. Successivamente, a meno che non si sviluppino nuove forme di produzione energetica, tutte le fonti d'energia esistenti, ivi compresa l'energia nucleare, dovranno soddisfare la domanda. Poiché il ciclo di vita delle attuali centrali nucleari è di 40 anni, sarà necessario sostituire gli impianti esistenti. Sarà tuttavia necessario un solido programma di sostituzione 10/15 anni prima che gli attuali impianti possano di fatto essere sostituiti.

1.11. L'energia elettronucleare verrà probabilmente prodotta da reattori ad acqua sotto pressione (PWR — pressurized water reactors) ovvero da reattori autofertilizzanti a neutroni rapidi (RNR), che dovrebbero essere disponibili nel frattempo.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato ha esaminato i codici e le norme vigenti nel territorio comunitario (Francia, Regno Unito, Repubblica federale di Germania), negli Stati Uniti d'America e a livello di Agenzia internazionale per l'energia atomica. Data l'esistenza di standard diversi, la definizione, laddove possibile, di uno standard europeo per PWR avanzati e per RNR sarebbe indubbiamente di grande utilità.

2.2. L'elaborazione di codici e norme è un processo oneroso e che richiede tempi lunghi. Il documento della Commissione sembra prefiggersi l'armonizzazione come un obiettivo da conseguire entro il 1992, data del completamento del mercato interno unico. Il Comitato ritiene che norme comuni esaustive, che possano essere accettate da tutti gli Stati membri, richiedano per la loro elaborazione un lasso di tempo maggiore e debbano essere orientate verso un maggiore rigore dei requisiti dopo il 2000.

2.3. Probabilmente, dopo la revisione degli obiettivi energetici per il 1995, sarà possibile identificare in modo più specifico detti requisiti. La revisione, che avrà luogo nel 1990, potrebbe imprimere maggiore slancio all'esigenza di un'armonizzazione nel decennio 1990-2000. Per tale motivo, il Comitato nutre dei dubbi circa la necessità di questo aggiornamento parziale del PINC che precede la revisione completa ed approfondita prevista per il 1992.

2.4. Nonostante tali dubbi circa la tempestività, il Comitato concorda in generale con l'analisi esposta nel programma e le conclusioni specifiche relative alla sicurezza ed alle norme comuni in materia di progettazione e costruzione. Ciò non anticipa tuttavia il suo parere sull'attuale situazione e sui futuri sviluppi degli investimenti nel nucleare o dei programmi nucleari o sulla sicurezza del funzionamento delle centrali nucleari.

2.5. Considerato che sarà necessario sostituire le centrali nucleari obsolete, è prudente per la Comunità cercare di combinare tutte le sue risorse tecniche e produttive per consentire una maggiore concorrenza tra gli imprenditori nucleari europei in un mercato ristretto ed ottenere così il massimo profitto economico, attraverso l'armonizzazione dei diversi elementi della progettazione e della costruzione di PWR ed RNR avanzati ed il completamento di un mercato europeo unico per le forniture e la costruzione.

2.6. Oltre a sostenere in modo globale i principi del PINC, il Comitato desidera formulare una serie di osservazioni specifiche che le sembrano di grande rilevanza.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il PINC sembra essere incentrato sui più grandi impianti di PWR e RNR avanzati. Non vanno trascurati i futuri sviluppi di nuovi tipi di reattori specie nel quadro dei più piccoli impianti della prossima generazione, che potrebbero avere un mercato al di là delle frontiere comunitarie.

3.2. In un periodo in cui la domanda è bassa, occorre prestare attenzione al modo migliore di utilizzare le esigue risorse disponibili per effettuare la mole di lavoro considerevole necessaria per conseguire l'armonizzazione. La concentrazione degli sforzi dovrebbe essere orientata verso i requisiti del prossimo secolo e non dovrebbe rappresentare necessariamente una scadenza del mercato unico europeo del 1993.

3.3. Pur accettando che il PINC è in realtà un documento concettuale e non un programma di esecuzione, sarebbe stato utile che le azioni ed i risultati dei programmi precedenti fossero stati discussi ed utilizzati come solida base su cui fondare il PINC 1989.

3.4. Il documento della Commissione parte dal presupposto che l'armonizzazione può essere ottenuta mediante una discussione intensa. Non esiste un'autorità centrale che imponga le norme. È quindi di importanza fondamentale che le autorità competenti siano rappresentate nelle discussioni del CEN/CENELEC e che le norme non vengano dettate unilateralmente dai potenti interessi commerciali dell'industria.

3.5. Il problema in termini generali, consiste nel fatto che, pur perseguendo l'armonizzazione nel territorio comunitario, occorre far sì che, a livello mondiale, l'innovazione fondata sulla ricerca e la sperimentazione da parte delle autorità competenti non venga pregiudicata da una rigida normalizzazione. Occorre la capacità di modificare le norme in modo da trarre profitto dai progressi scientifici.

3.6. Il PINC non prevede l'uso del Centro comune di ricerca malgrado il ruolo importante che esso svolge in materia di sicurezza nucleare e ricerca prenormativa. Pur concordando che l'obiettivo principale è l'armonizzazione delle molteplici norme esistenti, si ritiene che sarebbe necessario avvalersi appieno dell'esperienza del CCR, in quanto organismo tecnico imparziale ed indipendente. A questo proposito, il Comitato richiama l'attenzione sulle

osservazioni formulate nel proprio parere in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994)» ⁽¹⁾

3.7. Una delle conclusioni del parere del Comitato sul PINC 1984 riguardava lo smantellamento delle centrali, lo stoccaggio temporaneo, il ritrattamento e la gestione dei residui radioattivi. Il nuovo documento della Commissione non menziona queste problematiche importanti. Il Comitato ammette che esistono programmi specifici di ricerca in questi settori, ma ritiene che l'armonizzazione della progettazione in tutte queste operazioni debba far parte integrante di ogni PINC completo.

3.8. In numerosi pareri e rapporti di questi ultimi anni, il Comitato ha sollecitato la predisposizione di un vasto servizio di informazione pubblica su tutti gli aspetti dell'energia nucleare. Purtroppo il PINC 1989 non vi fa alcun significativo riferimento. A prescindere dall'accettabilità politica o dal carattere indispensabile del futuro ricorso al nucleare, è indubbio che l'attuale generazione di centrali nucleari resterà in funzionamento per molti anni, e che altre centrali verranno costruite tanto all'interno come all'esterno della Comunità. È quindi fondamentale che il pubblico venga informato dalle autorità responsabili circa lo stato attuale ed il futuro dell'industria nucleare e che non debba fare affidamento su altre fonti meno informate e probabilmente distorte. Il futuro del nucleare, qualunque esso sia, dipenderà dal sostegno di un'opinione pubblica ben informata.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato nutre dei dubbi circa la tempestività del documento. A parte tale riserva, il Comitato appoggia, in linea di massima, il contenuto di questo aggiornamento parziale del programma indicativo nucleare per la Comunità (PINC) per il 1985, che costituisce una dichiarazione provvisoria ai intendimenti.

4.2. Il Comitato attende la revisione degli obiettivi energetici della Comunità per il 1995, che verrà effettuata nel 1990, e la successiva revisione approfondita del PINC prevista per il 1992.

⁽¹⁾ Doc. CES 1250/89 del 15 novembre 1989

Bruxelles, 19 dicembre 1989

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

**Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica
il Regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore
dei cereali**

(90/C 62/06)

Il Consiglio, in data 6 ottobre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Strauss, in data 30 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 19 dicembre 1989, nel corso della 272ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato è del parere che la relazione della Commissione sul regime di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ne delinea accuratamente gli sviluppi storici.
2. La relazione evidenzia le difficoltà amministrative e di controllo che sorgono dai regimi attuali di prelievo di corresponsabilità e che gli Stati membri devono affrontare. Il Comitato nota in particolare che è difficile controllare le vendite di cereali tra produttori agricoli e crede che questo ed altri problemi possano creare distorsioni di mercato. Tuttavia, gli attuali prelievi di corresponsabilità saranno, insieme agli stabilizzatori, oggetto di revisione dopo il raccolto 1991/1992. I problemi causati da tali distorsioni dovranno essere considerati approfonditamente al momento della revisione.
3. Non è affatto chiaro se l'attuale meccanismo degli stabilizzatori ed in particolare i prelievi di corresponsabilità permettano di controllare meglio la produzione che è alla base dei problemi di bilancio. Le cattive condizioni atmosferiche hanno rallentato nel 1988 e 1989 la tendenza della produzione ad aumentare. Nel frattempo i regimi di corresponsabilità e gli stabilizzatori hanno incrementato notevolmente le risorse FEOG. Contemporaneamente essi esercitano un'ulteriore pressione al ribasso sul livello degli aiuti.
4. Nella relazione della Commissione si afferma che gli attuali regimi di prelievo funzionano in modo soddisfacente da un punto di vista tecnico ed amministrativo. Il Comitato fa tuttavia notare che essi rappresentano un notevole onere amministrativo per i primi acquirenti e per i produttori; ad esempio, la raccolta, la fatturazione e il pagamento del prelievo alle autorità devono aggiungersi ai costi dei commercianti e possono incidere sul prezzo corrisposto ai produttori. I coltivatori di molti Stati membri hanno poi riscontrato difficoltà nell'ottenere il rimborso del prelievo supplementare quando quest'ultimo è stato fissato ad un livello troppo alto.
5. La seconda difficoltà è dovuta ai metodi attuali di valutazione del raccolto.
6. Il Comitato ritiene che le sanzioni per la sovrapproduzione non debbano essere basate sulle previsioni del raccolto, che sono inevitabilmente imperfette. I cereali hanno numerosi sbocchi e usi e, pertanto, la produzione non può essere valutata con precisione come ad esempio avviene per i semi oleosi, i quali devono essere poi lavorati. Tuttavia si riconosce che bisognerà aspettare la revisione 1991/1992 per apportare cambiamenti fondamentali al meccanismo degli stabilizzatori.
7. In base al regime attuale, la valutazione della produzione determina la portata del prelievo supplementare nonché la possibile riduzione del prezzo d'intervento del 3 % nell'anno successivo. Il Comitato ritiene che sia impossibile ottenere una valutazione definitiva del raccolto per la produzione totale di cereali su tutto il territorio della Comunità prima della fine dell'anno civile o nei primi mesi dell'anno seguente. Sussiste il pericolo di mancanza di obiettività nelle stime anticipate del raccolto se da tali stime dipende l'ammontare del prelievo supplementare e qualsiasi riduzione di prezzo negli anni a venire.
8. Il Comitato pertanto approva l'impostazione data dalla proposta della Commissione in base alla quale una stima definitiva del raccolto fatta entro il 1º marzo dell'anno successivo al raccolto stesso determinerà l'eventuale applicazione della riduzione di prezzo e deciderà eventuali rettifiche al prelievo di corresponsabilità supplementare già pagato.
9. Secondo il meccanismo proposto dalla Commissione, eventuali rimborsi o differenze di pagamento rispetto al prelievo supplementare di corresponsabilità saranno effettuati mediante adeguamento del prelievo di base dell'anno successivo. Questo in effetti collegherebbe il prelievo di base agli stabilizzatori.
10. Il Comitato è del parere che dovrebbe essere possibile ideare un meccanismo non condizionato dalle stime preliminari dei raccolti e che consentirebbe di non dover collegare i prelievi di base agli stabilizzatori.
11. Il Comitato approva pertanto la Decisione del Consiglio del 20 novembre in base alla quale i prelievi supplementari di corresponsabilità saranno, a partire dal raccolto 1990, fissati inizialmente all'1,5 %; gli eventuali rimborsi o differenze di pagamento saranno effettuati l'anno seguente, alla luce delle stime definitive del raccolto.
12. Pur appoggiando l'impostazione di base della Commissione, il Comitato sottolinea che al momento della revisione degli attuali stabilizzatori e dei regimi di prelievo, ogni elemento dovrà essere riveduto separatamente

valutandone i singoli meriti. Anche se il meccanismo degli stabilizzatori continua in una forma o nell'altra, questo non implica che i regimi di prelievo di corresponsabilità debbano necessariamente seguire la stessa sorte. Ad esempio tali regimi abbassano il reddito dei coltivatori senza incoraggiare il consumo di cereali.

13. Il Comitato desidera sottolineare che, essendo i surrogati dei cereali esenti da prelievo, i regimi rappresen-

tano un ulteriore incentivo a ridurre l'uso di cereali comunitari a vantaggio di surrogati importati.

14. Si assiste forse a cambiamenti fondamentali nell'offerta e nella domanda mondiali di generi alimentari, cambiamenti che possono rendere superflui gli stabilizzatori. Tuttavia, se persiste la minaccia di eccedenze strutturali è difficile che l'equilibrio avvenga mediante l'attuale regime degli stabilizzatori. Sarebbe allora necessaria un'azione più diretta sull'offerta e la domanda.

Bruxelles, 19 dicembre 1989

Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla 18ª relazione sulla politica di concorrenza

(90/C 62/07)

In data 1º dicembre 1989 la Commissione ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla 18ª relazione sulla politica di concorrenza.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Mourgues, in data 29 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità meno un'astensione, il 19 dicembre 1989, nel corso della 272ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Nell'introduzione alla 18ª relazione sulla politica di concorrenza, la Commissione dichiara che tale politica si trova a un crocevia. La favorevole congiuntura economica ha indotto gli agenti economici a integrare sempre più nelle loro previsioni la necessità di adeguarsi alle nuove condizioni del mercato al traguardo del 1993. La strategia delle imprese intende superare le frontiere economiche interne della Comunità, impegnandosi in operazioni transnazionali di vario genere.

1.2. Queste considerazioni generali inducono il Comitato ad elaborare il parere in due capitoli specifici.

1.2.1. Uno di carattere critico — positivo e negativo — sulla 18ª relazione.

1.2.2. L'altro contenente suggerimenti su certi orientamenti della politica di concorrenza della CEE nella prospettiva del mercato unico.

1.3. Tali suggerimenti prenderanno in considerazione non solo le condizioni di concorrenza nell'ambito della CEE, ma anche quelle derivanti dalle transazioni commerciali con i paesi terzi.

2. Parere sulla 18ª relazione propriamente detta

2.1. Osservazioni generali

2.1.1. L'attesa prolungata del regolamento riguardante il controllo delle fusioni, incorporazioni e assunzioni di partecipazioni

2.1.1.1. Il primo capitolo della quarta parte della 18ª relazione traccia un bilancio eloquente del progresso dei ravvicinamenti tra le imprese. Questi dati non sono esaurienti e vengono analizzati non in base allo spoglio di statistiche ufficiali e sistematiche, bensì di informazioni di carattere generale.

2.1.1.2. I dati consentono tuttavia alla Commissione di distinguere le operazioni favorevoli allo sviluppo armonioso della concorrenza da quelle che implicano abusi di comportamento e di struttura. Al riguardo il Comitato osserva che, in mancanza di una disposizione specifica dell'articolo 86 del Trattato, la Commissione non dispone dei mezzi giuridici che le consentano di approvare o di promuovere le concentrazioni favorevoli alla concorrenza.

2.1.1.3. D'altro canto se si tiene debitamente conto della sentenza « Continental-Can » del 21 febbraio 1973, si constata che l'abuso di una posizione dominante sul mercato comune o su gran parte di esso tende a minare un'efficace struttura concorrenziale.

2.1.1.4. Visto quanto precede, il Comitato propone che in occasione della prossima modifica del Trattato, una disposizione complementare dell'articolo 86 (analoga nello spirito al par. 3 dell'articolo 85) consenta alla Commissione di accordare decisioni di esenzione per operazioni di concentrazione giudicate compatibili con gli obiettivi di miglioramento della produzione o della distribuzione o atte a promuovere il progresso tecnico o economico e quando infine risultino favorevoli ai consumatori.

2.1.2. I principali inconvenienti della situazione

2.1.2.1. Secondo la Commissione, l'incidenza delle operazioni di fusione e di assunzione di partecipazione di maggioranza sulla concorrenza sarà probabilmente più accentuata nei settori già molto concentrati, come ad esempio quello chimico e in particolare « a valle », per i prodotti farmaceutici, nonché per certi prodotti alimentari (punto 3.2.7). La fissazione dei prezzi in tali settori dimostra che il grado di concentrazione è giunto a un punto critico.

2.1.2.2. Tale evoluzione sembra essere accelerata da

- la prospettiva del mercato unico tra pochi anni,
- ma anche, probabilmente, sia a causa della battuta d'arresto dovuta al ritardo nell'applicazione di una regolamentazione comunitaria in questo campo, sia a causa del mantenimento provvisorio di applicazione talvolta illegale di prezzi imposti,
- l'incoraggiamento degli accordi di ricerca e di sviluppo, che determinano legami tra le imprese.

2.1.2.3. Tutti questi motivi possono far pensare a un insieme di circostanze favorevoli allo sviluppo delle operazioni di movimenti di capitali (OPA ecc.), all'interno della Comunità.

2.1.2.4. Nel contempo sono note, ad esempio, le lentezze dell'evoluzione sociale e della legislazione sugli

appalti pubblici, altri parametri d'influenza del mercato e della concorrenza.

2.1.2.5. Questi sviluppi discordanti degli elementi costitutivi della politica di concorrenza rischiano di determinare gravi difficoltà e il Comitato, che ne è vivamente preoccupato, ha dovere di richiamare l'attenzione della Commissione al riguardo.

2.1.3. Cause dirette e indirette della disparità di trattamento delle imprese e delle aziende

2.1.3.1. La disparità è dovuta anzitutto alle condizioni di « notifica » richiesta ora a posteriori.

2.1.3.2. Infatti, alcuni elementi di disparità derivano dal fatto che la Commissione esercita il proprio controllo a posteriori fissando le dimensioni comunitarie di un'operazione di concentrazione in funzione, tra l'altro, di un limite basato su un fatturato elevato ⁽¹⁾ ma anche perché:

- si tratta esclusivamente di imprese che realizzano operazioni commerciali tra gli Stati membri o con i paesi terzi;
- la giurisprudenza ha introdotto nelle sue sentenze la nozione di « posizione dominante collettiva » (cfr. più oltre, punto 2.1.4.2, lettera b).

2.1.3.3. Nei settori di esenzione dall'articolo 85 per i quali è promulgata la regolamentazione, le notifiche a priori sono invece controllate senza limite inferiore. Ciò vale per le licenze di « know-how » - accordi di franchising - accordi di ricerca e sviluppo.

2.1.3.4. Al riguardo si segnalano gli orientamenti positivi della Commissione nei seguenti casi:

Ricerca e sviluppo

In tre casi interessanti la Commissione ha avuto occasione di esprimere il suo appoggio al progresso tecnico e all'innovazione nella Comunità. Il primo è il caso delle imprese Continental e Michelin che hanno messo a punto un pneumatico di concezione totalmente nuova che necessita investimenti importanti e che implica un rischio economico difficile da stimare.

Il secondo caso è costituito dalla decisione presa dalla Commissione nell'affare Brown-Boveri Spa, impresa che ha concluso accordi con la società giapponese NGK Insulators Ltd. Tale decisione autorizza un'intensa cooperazione tra queste due imprese allo scopo di sviluppare, produrre e commercializzare accumulatori di grande capacità, che sono stati ideati specificamente per equipaggiare veicoli a motore elettrico.

Franchising

Nel contesto di una decisione adottata in materia di franchising, la Commissione ha mostrato la sua disponibi-

⁽¹⁾ Il progetto di regolamentazione attualmente sottoposto all'approvazione del Consiglio deve diversificare le condizioni di notifica in funzione di criteri geografici, della concorrenza esterna ed interna della Comunità europea e di quote di mercato di un'impresa al di fuori del suo territorio nazionale.

lità a sorvolare eventualmente sulle condizioni imposte dal regolamento di esenzione per categoria corrispondente qualora le strutture della concorrenza sul mercato in questione non vi si oppongono (Service Master).

2.1.3.5. Analogamente, nel settore della politica degli aiuti, quelli risultanti dalla politica agricola comune sono valutati con precisione a prescindere dalle dimensioni delle aziende, mentre in altri settori sfuggono tanto più al controllo, in quanto la loro incidenza sul commercio intracomunitario è modesta.

2.1.4. « L'attivismo » della giurisprudenza

2.1.4.1. Secondo una tradizione già ben radicata, quando il legislatore comunitario segna il passo, i giudici fanno progredire le cose con una giurisprudenza all'insegna della legge comunitaria.

2.1.4.2. Ad esempio:

- a) la sentenza Van Eycke/Aspa ribadisce il divieto agli Stati membri di adottare o di mantenere in vigore misure che rischiano di privare gli articoli 85 e 86 del loro effetto utile (punto 98).

Con questa sentenza, la Corte di giustizia ha confermato ed esteso la propria giurisprudenza critica nei confronti delle misure nazionali che pregiudicano la concorrenza. Secondo la sentenza della Corte, gli Stati membri non possono adottare o mantenere in vigore misure che rischiano di privare gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE del loro effetto utile. Tale sentenza ribadisce la giurisprudenza anteriore (es.: *Vereininging van Vlaamsereisbureau*, 1° ottobre 1987): in virtù di questa infatti l'effetto utile delle norme di concorrenza risulta limitato nei casi in cui uno Stato membro impone o promuove la conclusione di intese in contrasto con l'articolo 85, oppure quando esso ne rafforza gli effetti con l'adozione di una regolamentazione, o ancora allorché priva la propria regolamentazione del suo carattere delegando ad operatori privati la responsabilità di prendere decisioni d'intervento nel processo economico (considerazione n. 16 della sentenza).

A titolo d'esempio le azioni intraprese nel settore cooperativo confrontato alla realtà della concorrenza globale rendono necessaria questa nuova concezione in materia di diritto della concorrenza mediante la costituzione di un sistema integrato di cooperative;

- b) sentenze relative alla nozione di monopoli delegati (punti 106 e seguenti) sollevano il quesito « se il comoramento autonomo parallelo di più imprese economicamente indipendenti possa ricadere eventualmente come abuso di posizione dominante collettiva sotto il divieto dell'articolo 86 » e confermano al riguardo le conclusioni della Commissione;

- c) vanno tenute presenti le sentenze emesse da certe giurisdizioni nazionali, ad esempio nella Repubblica federale di Germania, che « applicano direttamente il diritto comunitario della concorrenza » (punto 127).

2.1.5. Le carenze di mezzi disponibili nella DG IV

2.1.5.1. Dalle osservazioni presentate ai punti 2.2 e 2.3 emerge che, in mancanza di risorse in termini di personale, di materiale e giuridici, la Direzione generale « Concorrenza » non sempre riesce a valorizzare appieno la qualità dei suoi lavori di analisi dei mercati e di applicazione della politica della concorrenza nella Comunità economica europea, politica basata sul buonsenso e sul realismo.

2.1.5.2. Ciò induce il Comitato a sottolineare:

- il ritardo nella pubblicazione della relazione annuale
- il ritardo considerevole nel processo decisionale per le questioni soggette a decisione (v. punto 45).

2.1.5.3. Visto quanto precede, ci si chiede se « l'istituzione di uno strumento di controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria » avrà i mezzi necessari per funzionare (introduzione alla Relazione, penultimo capoverso).

2.1.5.4. Il Comitato perciò raccomanda:

- il proseguimento delle azioni di « relazioni pubbliche » in modo da consentire a tutti gli agenti economici - di tutti i settori - e ai consumatori di essere costantemente informati dei loro diritti e dei loro doveri nei confronti della politica di concorrenza in merito alla quale la Commissione annuncia la pubblicazione di un Libro bianco complementare per il mercato unico.

In tale *Libro bianco* si dovrebbe porre l'accento in particolare sull'importanza economica e sociale della concorrenza quale fondamento di una società democratica.

2.1.6. Il coordinamento con la politica antidumping

2.1.6.1. Concertandosi con gli altri servizi della Commissione, la Direzione generale « Concorrenza » deve tener presenti, nel quadro della politica commerciale delle Comunità, le misure di salvaguardia autorizzate dal trattato di Roma. Va inoltre previsto nell'ambito della Comunità un nuovo dibattito concernente l'applicazione della politica antidumping.

2.1.6.2. Il territorio delle Comunità e in particolare gli Stati di adesione recente si trovano talvolta minacciati dalla concorrenza selvaggia di taluni paesi terzi che assumono il ruolo ora di Stati ad evoluzione tecnologica avanzata, ora di Stati con manodopera abbondante e a bassa retribuzione.

2.1.6.3. Non è raro che certi Stati o le loro società svolgano in questi particolari settori pratiche di dumping o per smaltire le proprie merci o per scoraggiare le iniziative nascenti nelle Comunità in materia di concorrenza.

2.1.6.4. Cercando di evitare il rischio di squilibrio del mercato, controproducente per il giusto prezzo, la Commissione deve poter disporre di un efficace strumento di difesa contro le pratiche commerciali sleali dei paesi terzi, le quali sono spesso forme di protezionismo in contrasto e in violazione degli accordi internazionali quali il GATT. Al riguardo la situazione del mercato comunitario dev'essere valutata non solo nel quadro del commercio mondiale, ma anche per settore di produzione.

2.2. *I settori d'attività che meritano particolare attenzione*

2.2.1. La marina mercantile ha formato oggetto di un parere del Comitato sulle « misure marittime » ⁽¹⁾. Certe questioni rientrano tuttavia nel settore della politica della concorrenza. Si tratta:

- delle conferenze marittime e delle esenzioni per categoria già menzionate nel 1986. Al riguardo la 17^a relazione citava i reclami formali contro il regolamento entrato in vigore il 1° luglio 1987. La 18^a relazione fornisce scarse informazioni sul seguito dato a tali reclami,
- dei trasporti marittimi intraeuropei in concorrenza con collegamenti terrestri e aerei che pongono un problema di tassazioni il cui principio è stabilito, ma la cui applicazione alle bandiere comunitarie dovrebbe estendersi alle bandiere dei paesi terzi per evitare distorsioni di concorrenza (difficoltà giuridiche da sormontare),
- a monte di questi trasporti marittimi vi sono gli aiuti cantieri navali europei: l'incidenza degli investimenti sul prezzo del nolo è considerevole e la disparità degli aiuti aggrava le difficoltà,
- analogamente la fiscalità e gli oneri sociali per il personale navigante presentano distorsioni che a loro volta accentuano tali disparità.

2.2.2. Regole di concorrenza e diritti d'autore

2.2.2.1. Lungo tutto il XX Secolo va crescendo la partecipazione degli « autori » agli atti economici. Al di là delle arti in senso proprio, lo sviluppo delle produzioni cinematografiche e audiovisive implica il ricorso a nuovi talenti. Anche nel campo dell'informatica nascono nuovi autori nell'elaborazione di programmi.

2.2.2.2. La protezione talvolta indiretta del diritto di proprietà intellettuale esercitata o attraverso certe disposizioni nazionali (caso dei prezzi unici) o con l'esercizio di una posizione dominante nei confronti dei programmi informatici e del rifiuto d'informazioni, sia esso sottoposto o meno al diritto d'autore, induce ad affermare che

« l'esercizio dei diritti d'autore esclusivi non pregiudicherà l'applicazione delle regole di concorrenza, né l'imposizione di efficaci rimedi, qualora necessario. »

2.2.2.3. Una certa protezione abusiva non è compatibile con l'idea di uno spazio senza frontiere interne. Un'evoluzione del diritto comunitario risulta indispensabile per vietare certe discriminazioni « alla rovescia » nocive alla libera concorrenza e causa di nuove barriere non fiscali.

2.2.2.4. Al riguardo il Comitato formula riserve quanto alla decisione « Tetra Pak ». In tale caso, la Commissione ha considerato che un'impresa può abusare della sua posizione dominante acquistando un'altra impresa che detiene una licenza esclusiva. Per evitare che un concorrente di Tetra Pak sia svantaggiato sul piano della concorrenza, la Commissione non si è opposta alla concentrazione in parola ma ha minacciato Tetra Pak di ritirargli l'esenzione dell'accordo di licenza di brevetto. Tetra Pak ha dovuto rinunciare a qualsiasi esclusività concernente la sua licenza, mentre il suo concorrente ha beneficiato di una licenza non esclusiva. In tal modo la Commissione si è intromessa in una relazione contrattuale instauratasi prima della fusione e che non aveva alcun nesso con questa. Ciò dà lo spunto alla Sezione per rilevare l'atteggiamento a volte arbitrario assunto dalla Commissione per uno scopo particolare; essa vi si oppone vivamente allo scopo di prevenire un eventuale rafforzamento di tale tendenza.

2.2.3. La politica di concorrenza e gli interventi dei pubblici poteri a favore delle imprese

2.2.3.1. La « prima inchiesta sugli aiuti di Stato nella Comunità europea » è stata pubblicata all'inizio dell'anno. La Commissione intende apportare così una certa chiarezza nella giungla delle sovvenzioni europee e, in definitiva, circoscrivere più rigorosamente gli aiuti nazionali concessi dai diversi Stati membri.

2.2.3.2. La nozione di sovvenzioni sulla quale si basa tale studio, e che va distinta dall'apporto di capitale, copre un campo il più ampio possibile: anche gli aiuti alle imprese pubbliche (in particolare le aziende nazionali) sono annoverati tra le sovvenzioni. L'inchiesta poggia sugli artt. 92 e 93 del trattato CEE e, nelle misure che favoriscono certe imprese o produzioni, individua aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza e che incidono sugli scambi tra Stati membri.

2.2.3.3. Da un quadro generale di tutti gli Stati risulta che il grosso delle sovvenzioni è destinato alle ferrovie, all'agricoltura, al carbone e agli aiuti regionali. In Francia e in Irlanda, ad esempio, l'accento è posto maggiormente sulla promozione del commercio e delle esportazioni. La Repubblica federale di Germania privilegia spesso gli aiuti regionali, tra l'altro a causa della struttura federativa dello Stato. La situazione particolare di Berlino e la situazione

⁽¹⁾ Doc. CES 1257/89 del 16 novembre 1989.

economica delle zone vicine alla frontiera conferiscono peraltro un significato supplementare agli aiuti regionali destinati a tali territori.

2.2.3.4. La prima inchiesta sugli aiuti nella Comunità presenta certe lacune, dovute essenzialmente alle carenze insite nel censimento dei dati:

- importanti comparti dei sistemi fiscali e di previdenza sociale non sono stati presi in considerazione.
- Soffrono della carenza della raccolta i dati relativi ai fondi concessi a progetti di ricerca di istituti pubblici, al finanziamento della ricerca universitaria e di missioni di ricerca (anche in campo militare), sebbene tali titoli del bilancio costituiscano aiuti conformemente alla definizione di base quanto mai ampia della nozione di sovvenzione.
- Essendo state escluse alcune misure cosiddette generali, non si è tenuto conto di certi aiuti che l'esperienza ha dimostrato importanti (ad esempio quelli del Fondo regionale europeo, del FEAOG, sezione garanzia).
- Regna una densa oscurità nella conoscenza degli aiuti concessi sotto le forme più diverse da parte delle collettività territoriali, in particolare nelle strutture federative.
- Sono stati tralasciati alcuni comparti, quali difesa, energia (salvo il carbone), trasporti (eccettuati quelli su rotaia e la navigazione interna), stampa e mass media, banche, costruzione, servizi pubblici di distribuzione.
- I dati raccolti in certi Stati membri erano insufficienti (Grecia e Italia).

2.2.4. Altre considerazioni sulla 18^a relazione

2.2.4.1. Il programma degli studi

Gli studi affidati ad organismi indipendenti dalla Comunità consentono a quest'ultima di analizzare meglio gli effetti positivi o negativi della concorrenza a seconda dei settori di attività.

Essi erano stati raccomandati dal Comitato nel parere sulla 17^a relazione e si rileva con soddisfazione la loro continuità.

Per quanto concerne la 18^a relazione, è interessante osservare al riguardo che i posti di confine il cui smantellamento è previsto dal *Libro bianco* del 1984 non hanno il monopolio della «barriera all'entrata» e che le spese di pubblicità al di qua o al di là di un confine interno possono anche essere considerate come un freno alla libera concorrenza.

Va notato altresì che il suggerimento di uno schema di analisi delle fusioni può essere utilizzato per l'applicazione della direttiva attesa.

D'altro canto in molte imprese, specie negli Stati di recente adesione (e anche nei paesi in via di sviluppo), i contratti di trasferimento di tecnologia includono clausole leonine che

impediscono a dette imprese di esportare, di approvvigionarsi dovunque e di avere libero accesso al mercato. Questo problema spinoso dovrebbe formare oggetto di uno studio, da includere nel programma di studi, in modo da accertare se non sia opportuno prevedere procedure adeguate nel quadro del diritto della concorrenza.

Il Comitato suggerisce che nella relazione annuale sulla concorrenza siano esposti i risultati degli studi e dei profitti che la Commissione ha ricavato da questi lavori svolti in assoluta indipendenza.

2.2.4.2. Le politiche regionali e il settore agricolo

Si concretizzano soprattutto negli aiuti a finalità regionale e il CES le ha menzionate in occasione del parere sulla 17^a relazione. Gli aiuti al mondo rurale sono strettamente connessi con quelli alla PAC. Certe misure di tipo generale possono peraltro provocare distorsioni di concorrenza (sezione garanzia del FEAOG). Ne risulta che il livello delle sovvenzioni agricole è a volte considerevolmente sottovalutato. È stato sollevato inoltre il quesito se l'istituzione dell'aiuto al reddito abbia avuto effetti benefici. La 18^a relazione limita il proprio giro d'orizzonte su questo punto all'analisi degli aiuti concessi dagli Stati membri e rimanda ad una pubblicazione della serie Europa verde, senza apportare una risposta al quesito del Comitato.

Al Comitato preme molto che la Comunità, di concerto con i partner commerciali del GATT, trovi soluzioni per gli scambi in materia di prodotti agricoli affinché si pervenga a un migliore equilibrio delle relazioni concorrenziali nel settore agricolo.

2.2.4.3. Il confronto dei prezzi

Per il consumatore il cui arbitrio è essenziale nella scelta degli acquisti, la politica di concorrenza che si potrebbe qualificare di «domestica» rimane la possibilità di confrontare i rapporti qualità/prezzo. Per ora i prezzi e in particolare le forti differenze di prezzo nell'ambito degli Stati membri rappresentano indici importanti che rivelano il funzionamento più o meno efficace della concorrenza.

Il parere del CES sulla 17^a relazione ha insistito con forza su questo punto e sulla segmentazione dei mercati nazionali separati dalle barriere non tariffarie già menzionate. Il Comitato auspica nuovamente che sia preso in considerazione questo aspetto e che sia fatto il possibile per orientare in tal senso la politica concorrenziale della Comunità (vedi punto 3 qui di seguito).

3. Proposte per una necessaria evoluzione della politica di concorrenza della Comunità

3.1. Già in precedenti pareri e ultimamente in occasione dell'esame della situazione economica della Comunità nel

primo semestre del 1989, il Comitato aveva rammentato certe condizioni dell'evoluzione della politica di concorrenza.

3.1.1. Il mantenimento di un'efficace concorrenza è indispensabile per salvaguardare i vantaggi del mercato interno. In termini di costi, è incontestabile che tutti i cittadini ne beneficiano. Viene così a realizzarsi naturalmente l'attesa incentivazione della concorrenza, della produttività e della capacità d'innovazione delle imprese. È necessario in cambio istituire legalmente un controllo europeo delle concentrazioni di portata comunitaria. La sfera di competenza al riguardo dovrebbe essere chiaramente delimitata rispetto alle prerogative nazionali, sotto l'autorità della Commissione. In proposito la Sezione rimanda al parere del Comitato del 1988 relativo a tale problematica ⁽¹⁾. Dopo l'eliminazione delle barriere agli scambi, si tratta comunque di definire una dimensione europea come criterio per valutare le strutture di mercato e le modifiche determinate dai processi di fusione. Ciò appare necessario nel caso di mercati sostanzialmente aperti verso i paesi terzi anche in riferimento alla competitività verso gli Stati Uniti, il Giappone e diversi paesi di recente industrializzazione particolarmente dinamici.

3.2. Le autorità europee e nazionali dovrebbero dedicare un'attenzione speciale alle PMI che, rispetto alle grandi imprese, presentano oggi svantaggi sotto il profilo delle tecniche d'informazione e di programmazione. L'offerta di servizi pubblici d'informazione e di consulenza può contribuire a compensare tali svantaggi. Il Comitato si compiace in tale contesto delle iniziative e degli aiuti proposti dalla Commissione per l'istituzione di centri europei d'informazione e consulenza in tutti gli Stati membri. Inoltre, il sostegno della cooperazione tra imprese è una misura significativa per attenuare gli svantaggi a livello di concorrenza delle PMI.

3.3. Nell'introduzione alla 18^a relazione la Commissione dichiara che «la politica comunitaria della concorrenza si trova attualmente ad un crocevia.» Tale constatazione riveste un'importanza fondamentale.

3.3.1. Va osservato al riguardo che né il *Libro bianco* sul Mercato unico né l'Atto unico apportano modifiche al Trattato o nuove prospettive determinanti nell'evoluzione della politica di concorrenza la quale, rispetto alle altre politiche comunitarie, non ritrova più il proprio iniziale «vantaggio istituzionale».

3.3.2. Oggi questa politica deve prendere in considerazione non soltanto le operazioni commerciali tra gli Stati membri ma anche quelle all'interno di ciascuno degli Stati membri e quelle con i paesi terzi.

3.3.3. La DG IV deve rimanere l'elemento motore e prolungare la propria azione con il sostegno delle competenti amministrazioni nazionali e con quello dei servizi doganali per i movimenti commerciali con i paesi terzi.

3.3.4. L'approccio deve essere globale, fermo restando che nel quadro generale della Comunità la politica di concorrenza recita la parte di «Maître Jacques» e rappresenta il più grande denominatore comune delle diverse politiche che concorrono alla realizzazione della politica economica comunitaria.

3.3.5. Ma il controllo essenziale dell'osservanza delle norme di concorrenza e l'armonizzazione della politica degli aiuti non sono sufficienti. Occorre infatti prendere in considerazione anche:

- a) la protezione della natura. Le costrizioni di una politica ambientale e gli obblighi imposti ai produttori dovrebbero essere identici e di un peso equivalente per i prezzi di costo all'interno del mercato unico;
- b) la parità di trattamento dei consumatori che debbono beneficiare dei vantaggi connessi agli effetti di una concorrenza sana e ottenere i vantaggi equivalenti derivanti da prestazioni comparabili;
- c) i lavoratori che contribuiscono al buon andamento dell'economia nell'ambito della Comunità debbono poter pretendere un'evoluzione positiva dei livelli di retribuzione e di copertura sociale in modo che l'incidenza di tali fattori nei costi di produzione o dei servizi sia atta a migliorare ulteriormente le condizioni della concorrenza e a favorire la lealtà della concorrenza;
- d) tale affermazione induce a ricordare il pericolo inerente al lavoro compiuto e retribuito illegalmente, già menzionato nel parere sulla 17^a relazione e che occupa un parametro particolare, analogo a quello dei circuiti commerciali delle vendite senza fatture;
- e) nell'introduzione alla 18^a relazione si afferma: «Le previsioni degli agenti economici integrano sempre più la necessità di adeguarsi alle nuove condizioni del mercato al traguardo del 1993». Occorre pertanto verificare se l'attuale situazione della legislazione (direttive e regolamenti) risponda adeguatamente alle esigenze di questo adattamento:
 - da un lato, nei diversi campi d'applicazione dei testi comunitari,
 - dall'altro, al livello delle legislazioni interne degli Stati membri;
- f) va inoltre sottolineato in tale contesto che «nel campo d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE, il principio del divieto si concretizza nelle decisioni di divieto, eventualmente accompagnate da pesanti sanzioni pecuniarie» (vedi Introduzione pag. 13). Ciò induce a porre il quesito se la lealtà dei contratti e degli appalti potrebbe essere favorita o meno da misure più positive.

4. Conclusioni

4.1. Secondo il Comitato l'abolizione delle barriere intracomunitarie dovrebbe indurre la Commissione a

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 8. 8. 1988, pag. 11.

progettare un adeguamento, divenuto indispensabile, delle disposizioni del Trattato relative all'attuazione di una sana politica di concorrenza nell'ambito del mercato comune.

4.2. In tale contesto, il Comitato invita la Commissione a tener conto dei suggerimenti e delle proposte concreti contenuti nel parere e a metterli in pratica.

4.3. Occorre quindi che la Commissione eserciti pressioni sul Consiglio affinché le attribuisca i mezzi indispensabili per consentire ai suoi servizi, sia per quanto

riguarda gli effetti sia a livello dell'organizzazione del lavoro, di realizzare tale obiettivo.

4.4. Il Comitato considera necessario il massimo impegno per consolidare la politica di concorrenza nell'ambito della CEE, in modo che tanto all'interno della Comunità quanto nei confronti dei paesi terzi la sua posizione concorrenziale sia stabilizzata e contribuisca alla prosperità di tutti. Dal successo della politica di concorrenza dipenderà in parte l'incremento della prosperità della Comunità e dei suoi cittadini.

Bruxelles, 19 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul « Completamento del Mercato interno e ravvicinamento delle imposte indirette »

(90/C 62/08)

La Commissione, in data 23 ottobre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il comitato economico e sociale in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul « Completamento del Mercato interno e ravvicinamento delle imposte indirette ».

La Sezione « Affari economici, finanziari e monetari », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Della Croce in data 5 dicembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 19 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, a larga maggioranza con 3 voti contrari e 11 astensioni, il seguente parere.

1. Premessa

1.1. Obiettivo della Commissione è la modifica della Comunicazione del 4 agosto 1987 e delle proposte di direttiva che la corredevano [COM(87) 320-328] in merito al completamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle aliquote delle imposte indirette e l'armonizzazione delle loro strutture.

Infatti le proposte del 1987 avevano sollevato molti dubbi e perplessità da parte del Consiglio, degli Stati membri e di vari gruppi di studio specializzati.

1.2. È opportuno in proposito ricordare gli otto pareri emessi dal CES in data 7 luglio 1988 (1) che nel loro complesso condividevano la tesi di armonizzare le aliquote delle imposte indirette, ma evidenziavano i difetti delle proposte ed esprimevano la necessità che esse fossero notevolmente modificate.

La Commissione, nella sua attuale comunicazione, sembra tener conto implicitamente dei pareri del Comitato, ma non li cita espressamente.

1.3. Si deve anche porre in evidenza che il Comitato nel suo parere CES 739/88 sulla comunicazione globale della Commissione in merito al completamento del mercato interno approvava « pienamente l'obiettivo della soppressione di tutte le frontiere e di tutti i controlli ai valichi di frontiera entro il 1° gennaio 1993 ».

Nello stesso parere si asseriva che la convergenza fiscale, intesa nel suo senso globale cioè comprendente anche la fiscalità diretta e la parafiscalità non doveva considerarsi una condizione « sine qua non » per la realizzazione del mercato unico essendo solo uno degli elementi di una strategia globale fondata anche su indispensabili politiche macroeconomiche di accompagnamento.

È necessario peraltro riconoscere che le attuali differenze delle aliquote IVA sono notevoli e che da tali differenze, in

(1) GU n. C 237 del 12. 9. 1988.

una Comunità senza frontiere, possono sorgere gravi distorsioni di concorrenza. Questo argomento è trattato più approfonditamente nel punto 3.2.

1.4. La comunicazione attuale della Commissione prevede:

- a) una fase transitoria di convergenza fino a tutto il 1992;
- b) la fissazione di un tasso minimo per l'aliquota normale IVA, anziché una forcella di valori;
- c) l'istituzione di regimi specifici per determinate operazioni commerciali;
- d) un meccanismo di compensazione dei saldi dell'IVA per gli scambi fra Stati membri basato esclusivamente su un calcolo macroeconomico derivante dai dati statistici;
- e) una modifica sostanziale delle proposte per le accise fissando solo obiettivi a lungo termine;
- f) il mantenimento dell'aliquota zero su un numero molto limitato di merci tassabili ad aliquota ridotta a condizione che non ne conseguano distorsioni di concorrenza per gli altri Stati membri e a seguito di una decisione del Consiglio sulla gamma dei prodotti soggetti all'aliquota normale e di quelli soggetti all'aliquota ridotta.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La nuova proposta della Commissione deve ritenersi, nel suo complesso, migliore di quella precedente poiché tiene maggiormente conto della situazione attuale ed accoglie anche alcune proposte contenute nei pareri del CES. Tiene altresì conto delle preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri.

2.2. Si rileva in particolare che viene ritenuta opportuna una notevole flessibilità.

2.3. L'approccio globale della Commissione è molto pragmatico tenendo conto delle difficoltà che le varie proposte hanno incontrato nel passato e, verosimilmente, incontreranno nel futuro. Tuttavia la comunicazione della Commissione può essere considerata una dichiarazione di intenti e, come tale, è generica. Una valutazione generale più precisa sarà possibile solo quando saranno note le proposte delle direttive.

2.4. Al momento si può osservare che forse non si ha ben presente la complessità dei problemi derivanti dall'attuazione del mercato unico in cui opererà una pluralità di economie basate su sistemi monetari e fiscali diversi.

2.5. La necessità di promuovere una maggiore coesione, di alleviare gli squilibri regionali e di assicurare una vera libertà di concorrenza in un processo di sviluppo economico generale impone una sostanziale neutralità dei sistemi

fiscali e delle parafiscali per cui la Comunità deve spingere gli Stati membri a procedere sollecitamente sulla strada delle armonizzazioni e della realizzazione di sistemi equivalenti.

2.6. La modifica più rilevante contenuta nella comunicazione, rispetto alla proposta precedente, è l'indicazione, per l'aliquota normale IVA, soltanto di un livello minimo lasciando a tutti gli Stati la libertà di superare illimitatamente tale livello.

Tuttavia, in questo modo, si corre il pericolo di protrarre a tempo indeterminato l'attuale diversità dei tassi e perciò una situazione perturbata, a meno che l'effetto delle forze di mercato e della concorrenza non sia superiore al potere della regolamentazione producendo un ravvicinamento più veloce.

2.7. Si può riconoscere che la mitigazione delle proposte iniziali della Commissione risolve alcuni problemi pratici e che le alternative indicate meritano una buona attenzione. Tuttavia è giustificato il timore che la nuova posizione possa ritardare la convergenza dei tassi dell'IVA e delle accise con eventuali conseguenze negative.

2.8. Si deve inoltre osservare che la Commissione prevede una fase di transizione da ora alla fine del 1992 per favorire l'entrata in vigore della riforma, mantenendo comunque l'impegno per l'abolizione dei controlli alle frontiere.

La definizione di questa fase transitoria dovrebbe procedere «di pari passo con una concretizzazione dell'impegno degli Stati membri a completare il mercato interno nel settore dell'imposizione indiretta, addivenendo in particolare al ravvicinamento delle aliquote IVA entro la fine del 1992».

Una tale enunciazione, indubbiamente generica, lascia adito ad alcuni dubbi soprattutto sulle modalità con cui dovrebbe essere espresso l'impegno degli Stati membri e la loro disponibilità a partecipare ad una forma d'azione significativa.

2.9. Una caratteristica positiva del periodo di transizione consiste nell'incremento graduale e prefissato delle franchigie.

Osservazioni particolari

3. IVA

3.1. Per quanto riguarda l'aliquota IVA ridotta, la Commissione non annuncia modifiche della precedente proposta per cui il Comitato può richiamarsi a quanto espresso nel parere CES 741/88, particolarmente al punto 2.7.

È infatti opportuno ed importante elencare i beni e i servizi da assoggettare a tale aliquota ridotta rispettando anche il principio della neutralità fiscale per i prodotti in concorrenza fra loro. La definizione dell'elenco dovrà essere effettuata dopo un'ampia concertazione con gli Stati membri.

3.2. L'abbandono della proposta precedente relativa all'adozione di una forchetta di valori per l'aliquota normale IVA, prevedendo un solo tasso minimo, suscita obiezioni e preoccupazioni.

Infatti il Comitato, nel suo parere 741/88, riteneva necessaria una convergenza più stretta di quella proposta dalla Commissione con la forchetta 14-20 % ritenendo che «per garantire l'imparzialità in materia di imposta sul valore aggiunto alla fornitura di merci e alle prestazioni di servizi in un mercato interno senza frontiere fiscali la riduzione delle differenze di aliquota a tre punti percentuali circa, nel caso dell'aliquota normale, renderebbe probabilmente accettabili le distorsioni di concorrenza determinate dalla fiscalità».

La stessa Commissione riconosce che l'escursione precedentemente proposta e stata «spesso giudicata eccessiva e tale da alterare le condizioni di concorrenza».

Poiché la fissazione del solo tasso minimo lascia, almeno teoricamente, la possibilità di una divaricazione maggiore di quella della forchetta, non si può non rilevare un'incoerenza.

Si deve peraltro riconoscere che le difficoltà incontrate dalla precedente proposta sono reali e tali da giustificare la diversa posizione della Commissione.

La fissazione di un solo tasso minimo lascerebbe ampia libertà agli Stati membri di adottare tassi superiori, ma è ragionevole la previsione che si realizzi una tendenza ad avvicinarsi al tasso minimo per evitare condizioni di inferiorità nella concorrenza.

3.3. L'ipotesi che gli Stati confinanti regolino i problemi che possono sorgere nelle regioni di frontiera con intese bilaterali e da ritenersi contrastante con una logica comunitaria. D'altra parte essa appare anche poco realistica in considerazione che i contrasti maggiori si verificano proprio fra paesi vicini con differenze notevoli fra i tassi IVA.

3.4. Per quanto riguarda il controverso problema dell'aliquota zero, la proposta può essere condivisa, ma solo a condizione che le deroghe siano possibili per tutti i paesi della Comunità. Non si dovrebbe pertanto consentire il mantenimento dell'attuale situazione, ma permettere deroghe a tutti gli Stati membri per un numero molto limitato di merci e per un periodo transitorio.

4. Meccanismo di compensazione

4.1. La vecchia proposta relativa al meccanismo di compensazione per gli scambi commerciali fra Stati membri viene radicalmente modificata istituendo regimi particolari per alcune operazioni (vendite per corrispondenza, vendite di veicoli da turismo, vendite ad istituzioni non imponibili e a soggetti passivi esonerati, operazioni effettuate da imprese consociate) e affidando la compensazione delle altre operazioni dei soggetti passivi ad un

calcolo basato sulle statistiche del commercio estero. Si avrebbe così un'impostazione macroeconomica della compensazione.

4.2. La nuova proposta è certamente più semplice e, quindi, più facilmente accettabile, ma molte delle riserve fatte a suo tempo mantengono la loro validità (vedere punti 3.7, 3.8, 3.11, 3.13 del parere CES 742/88).

4.3. Il Comitato desidera inoltre segnalare un difetto molto grave del sistema, che suscita dubbi circa la sua validità:

Nel caso delle operazioni transfrontaliere l'IVA sarà pagata in uno Stato membro ed eventualmente recuperata in un altro. Ciò presenta due pericoli:

— il verificarsi di operazioni cosiddette di «tassi», ossia fatture false comportanti l'IVA che verrebbero emesse in un paese e consentirebbero il recupero dell'IVA in un paese diverso.

Si tratta di procedure che possono essere rapidamente bloccate quando avvengono nel medesimo paese e coinvolgono un'unica amministrazione fiscale. C'è il pericolo che perdurino e assumano grande portata ove sia possibile individuarle solo grazie all'intervento congiunto di due amministrazioni tributarie, e fintanto che non esistera una «super amministrazione» tributaria comunitaria.

— Sinora i prodotti fabbricati dall'economia sommersa di un paese e venduti in un altro non consentivano di recuperare nel secondo paese l'IVA non pagata. Con il sistema esposto dalla Commissione potranno essere fatturati con un'IVA recuperabile (ma non versata), con la conseguenza di abbassare il prezzo di vendita al netto d'imposta e dare forte impulso al commercio di tali prodotti.

4.4. C'è da ribadire poi la necessità di istituire un sistema statistico adeguato e a questo proposito si richiama il parere del CES 552/89 — SYN 181 (Relatore: Giacomelli) ⁽¹⁾.

4.5. È importante anche richiamare l'attenzione sull'assoluta necessità di porre in atto sistemi idonei a prevenire e a reprimere le frodi.

4.6. Infatti alle frodi attualmente effettuate, che nel loro complesso sono già rilevanti, se ne potrebbero aggiungere altre a seguito delle opportunità offerte dalla soppressione delle frontiere.

Si può inoltre temere che taluni operatori non dichiarino le vendite effettuate in altri Stati membri. L'amministrazione tributaria del loro paese avrà tutto l'interesse a non

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 16.

correggere il loro errore in quanto ciò la costringerebbe a versare somme superiori alla Cassa di compensazione.

Il sistema di compensazione poggia pertanto su una base molto incerta e l'uso fiscale che sarà fatto delle statistiche commerciali rischia persino di nuocere al loro controllo, e quindi alla loro fedeltà. Il Comitato auspica che la Commissione completi le sue proposte relative alla prevenzione e repressione delle frodi in modo da risultare realmente efficaci.

5. Regimi particolari

5.1. Vendite per corrispondenza. La Commissione dichiara di essere disposta a proporre una tassazione alle condizioni vigenti nel paese di destinazione della merce. Aggiunge che la tassazione avverrebbe a carico degli operatori specializzati, ma non si capisce bene come sarebbe disciplinata l'operazione.

Il sistema dovrebbe comunque essere congegnato in modo da non prevedere condizioni più onerose di quelle praticate per le vendite provenienti dai paesi terzi.

Si deve esprimere anche una certa preoccupazione per gli oneri amministrativi addizionali cui sarà sottoposta l'industria delle vendite per corrispondenza.

Inoltre è bene chiarire che il problema esiste per tutte le vendite «a distanza» perché si potrebbero creare delle strutture per vendere a clienti dei vari paesi comunitari trasportando le merci a nome degli stessi.

Sarebbe perciò opportuno che le persone fisiche potessero beneficiare dell'IVA del paese venditore solo a condizione di trasportare essi stessi le merci, ma anche in questo caso i controlli sarebbero molto difficili.

5.2. Veicoli da turismo. Per questi veicoli la soluzione indicata dalla Commissione, consistente nello spostare la percezione della tassa dal luogo di vendita a quello di immatricolazione, sembra soddisfacente. È necessario però specificare che cosa si intende per «veicoli da turismo».

Inoltre, poiché le norme relative alle immatricolazioni sono diverse nei vari paesi, è necessario elaborare una normativa adeguata, sia per l'IVA che per le altre tasse, in modo da evitare condizioni di disparità e occasioni di frode. Ciò vale anche per le immatricolazioni successive alla prima.

5.3. Vendite ad istituzioni non imponibili e a soggetti esonerati. Per queste vendite la Commissione propone alcune soluzioni a mo' di esempio come una procedura di cessione a se stessi o l'istituzione di un'imposta sulla differenza IVA.

Se non meglio specificati, questi esempi mal si prestano a qualsiasi giudizio. Anche in questo caso comunque i controlli appaiono particolarmente difficili.

5.4. Operazioni effettuate da imprese consociate. Per le operazioni di cessione fra imprese consociate, la Commissione propone la sospensione del pagamento della tassa fino alla vendita a terzi estranei al gruppo.

L'ipotesi può essere percorribile a condizione però di una normativa chiara e di controlli precisi.

La discrezionalità dei singoli Stati membri ad autorizzare questo regime caso per caso potrebbe dar luogo a difficoltà e a discriminazioni.

Il Comitato desidera anche segnalare:

- che il sistema proposto comporta discriminazioni fra imprese (segnatamente in materia di tesoreria), soprattutto a scapito delle piccole e medie imprese;
- che la definizione delle categorie d'impresa varia a seconda dei paesi, il che rischia di provocare gravi difficoltà.

6. Accise

6.1. La Commissione propone per le accise un ravvicinamento progressivo verso valori di riferimento costituiti da obiettivi a lungo termine introducendo valori minimi per un periodo transitorio.

6.2. Il ravvicinamento progressivo che viene proposto potrebbe essere accettabile considerando l'estrema diversità delle situazioni locali dovuta anche ad obiettive condizioni tradizionali e a diversi usi e costumi dei vari paesi.

Sarebbe però necessario fissare la data del traguardo finale e predeterminare il processo di ravvicinamento.

Sui valori però valgono tutte le osservazioni contenute nei pareri emessi dal Comitato nel 1988 (CES 744/88 — 745/88 — 746/88).

La flessibilità dovrebbe consistere nell'introduzione di forcelle di aliquote con escursioni ravvicinate in luogo di valori minimi e di riferimento.

6.3. Si deve altresì rilevare che in questa occasione la Commissione non esprime proposte concrete e ciò impedisce un giudizio preciso.

7. Osservazioni conclusive

7.1. Si deve ripetere che il carattere troppo generico della Comunicazione non permette al Comitato di

esprimere un parere preciso, ma solo di sollevare dei quesiti e porre in evidenza le riserve che sono state espresse nei punti precedenti.

7.2. Il Comitato inoltre non può ignorare l'evoluzione delle discussioni in sede comunitaria e segnatamente i risultati del Consiglio ECO/FIN del 9 ottobre e del 13 novembre 1989.

7.3. È opportuno perciò rilevare che la ristrettezza del tempo a disposizione non potrà permettere di attuare entro il 31 dicembre 1992 l'instaurazione di un sistema generale di tassazione nel paese d'origine. Sarà pertanto opportuno prevedere, a partire dal 1° gennaio 1993, un sistema transitorio per un periodo il più breve possibile, per cui le operazioni realizzate dai soggetti interessati continueranno ad essere tassate nei paesi di destinazione.

Bruxelles, 19 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di decisione del Consiglio che modifica la Decisione 86/138/CEE concernente un progetto dimostrativo in previsione dell'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti connessi con prodotti di consumo e che definisce la dotazione finanziaria per l'ultimo biennio operativo di detto sistema ⁽¹⁾

(90/C 62/09)

Il Consiglio, in data 9 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo » è stata incaricata di preparare i lavori in materia. Il Comitato, nel corso dei lavori, ha deciso di designare la Sig.ra Williams Relatrice generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, il seguente parere:

Osservazioni generali

1. Il Comitato approva, in linea generale, la proposta della Commissione ed esprime in particolare la sua approvazione per l'aumento della dotazione finanziaria del programma EHLASS.

2. Il Comitato ricorda che il progetto dimostrativo originario, istituito nell'ambito di quello che doveva diventare il programma EHLASS, cominciò con la raccolta negli ospedali dei dati statistici relativi agli incidenti. Si volevano così ottenere informazioni ed analisi degli incidenti, ed elementi per una valutazione, sulla base di test ripetuti, dei successi e dei punti deboli del sistema.

2.1. Nella nuova proposta è prevista l'estensione del periodo di raccolta dei dati negli ospedali e l'esecuzione di « studi complementari » relativi ai dati ottenuti da altre fonti d'informazione.

7.4. Si dovrà tenere in conto anche la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per evitare aggravamenti ingiustificati di spese per le imprese con conseguenti ripercussioni sui consumatori.

7.5. La nuova regolamentazione dovrà comunque prevedere l'abolizione dei controlli alle frontiere. I controlli fiscali verranno effettuati all'interno degli Stati membri attraverso forme adeguate di cooperazione e uno scambio di dati fra le amministrazioni fiscali.

7.6. Si dovrà anche assicurare la libertà di circolazione e di acquisto dei privati sopprimendo le limitazioni alle franchigie. A tal proposito è auspicabile un significativo ravvicinamento dei tassi per evitare i rischi di distorsioni di concorrenza.

3. Il Comitato rinvia al parere ⁽²⁾ sulla proposta originaria adottata come Decisione del Consiglio 86/138/CEE del 22 aprile 1986 ⁽³⁾, con la quale veniva istituito il progetto EHLASS.

4. Il Comitato richiama ancora una volta l'attenzione sulla necessità di integrare il programma EHLASS nel quadro di altre azioni comunitarie (cui fa riferimento nel punto 1.7.3 del parere originario) come l'ESPRIT, R&S, e la nuova strategia per l'armonizzazione e le norme tecniche.

4.1. Il Comitato gradirebbe che, estendendo tale nozione, il programma EHLASS venisse integrato in modo più completo nell'ambito delle varie azioni d'informazione dei consumatori adottate negli ultimi tempi o che sono attualmente all'esame, per esempio lo scambio rapido

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 29.11.1989 pag. 7

⁽²⁾ GU n. C 188 del 29.7.1985.

⁽³⁾ GU n. L 109 del 26.4.1986

d'informazione sui prodotti di consumo, la sicurezza generale dei prodotti, la sicurezza dei giocattoli, i centri antitossici, ecc. L'obiettivo finale dovrebbe essere la creazione di un sistema esaustivo d'informazione a disposizione del governo centrale e regionale, dell'industria e di tutti gli operatori nel campo delle norme di sicurezza, della pubblicità e dell'istruzione.

4.2. In tale contesto il Comitato approva quanto si legge nell'allegato alla proposta nel capitolo intitolato « Scheda d'impatto sul cittadino europeo »:

« Lo sviluppo del progetto dimostrativo e l'istituzione permanente di un sistema d'informazione statistica sugli incidenti connessi con i prodotti di consumo devono contribuire ad aumentare il livello di sicurezza dei prodotti, rendendo possibile interventi preventivi e fissando una serie di priorità: il cittadino europeo ne sarà il primo beneficiario ».

5. Nel parere originario (punti 1.2 e 1.3) il Comitato richiamava l'attenzione sull'uso alquanto impreciso del termine « prodotti di consumo » che si rilevava nella proposta della Commissione e chiedeva che venisse formulata una definizione più precisa; ciò finora non è stato fatto: il Comitato ribadisce quindi la sua richiesta. Forse si potrebbe introdurre la nozione di « prodotti utilizzati nella vita normale e personale ».

6. Il Comitato condivide l'idea che la Commissione debba mantenere un ruolo essenziale nel coordinamento dei sistemi nazionali, istituendo meccanismi ad hoc per vigilare sulle attività degli Stati membri. In mancanza di un organo di coordinamento il progetto EHLASS si frantumerebbe in una serie di programmi nazionali.

7. Secondo il Comitato vanno individuati metodi che siano idonei a migliorare la validità statistica dei dati raccolti, cosicché possano essere enucleate delle priorità che siano spunto per nuove ricerche e nuove azioni.

7.1. Per esempio, nei vari Stati membri il ricorso al trattamento ospedaliero delle vittime d'incidenti presenta caratteristiche diverse. Occorre impegnarsi a fondo per superare tale problema, svolgendo per esempio una ricerca che indichi quale percentuale della popolazione in ciascuno Stato membro è sottoposta al trattamento ospedaliero.

7.2. Il programma EHLASS potrebbe inoltre essere impiegato per individuare problemi specifici (per esempio nel caso di attrezzature usate per la sicurezza dei bambini)

in relazione ai quali potrebbero farsi raccomandazioni al CEN/CENELEC.

8. Il Comitato evidenzia la necessità di mettere a punto procedure amministrative più adeguate, tra l'altro, in modo che le somme dovute agli ospedali che partecipano al programma vengano pagate senza ritardi.

9. Il Comitato approva la pubblicazione di relazioni annuali nazionali e relative all'intera Comunità ed insiste perché esse vengano diffuse secondo uno schema uniforme e coerente.

9.1. Tutti coloro che ne dimostrano un bisogno evidente dovrebbero poter disporre di stampe dei dati inseriti su elaboratore, pur tenendo presente che occorre tenendo conto del fattore riservatezza.

10. Il Comitato, infine, esorta la Commissione ad esaminare adesso quale azione di follow-up si renderà necessaria quando l'attuale programma EHLASS giungerà a conclusione alla fine del 1991.

Osservazioni particolari

I. Nuovi paragrafi dell'articolo 1 che modificano l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 86/138/CEE.

Nuovo paragrafo 2

Modificare così la prima frase:

«... Raccolte e AD elaborare e divulgare relazioni annuali sui risultati ottenuti».

Nuovo paragrafo 3

Non riguarda il testo italiano.

Nuovo paragrafo 4

Si dovrebbe chiarire a quale comitato l'articolo si riferisce.

II. Allegato, punto d)

Si dovrebbero fornire maggiori dettagli in merito agli «studi complementari» ai quali viene assegnata una dotazione di 3,8 milioni di ECU.

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulla pubblicità a mezzo stampa e manifesti a favore dei tabacchi lavorati (1)

(90/C 62/10)

Il Consiglio, in data 20 aprile 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Aspinall in data 28 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 272ª sessione plenaria (seduta del 19 dicembre 1989), con 82 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni, il seguente parere:

1. Introduzione

1.1. La proposta in esame mira ad armonizzare le condizioni che consentono la pubblicità dei tabacchi lavorati sui quotidiani, sulle riviste, su pubblicazioni analoghe e sui manifesti. Essa ha l'obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci.

1.2. Il fondamento giuridico è l'articolo 100 A, che è il medesimo strumento utilizzato nella direttiva sull'etichettatura dei tabacchi lavorati (2). La proposta non vieta la pubblicità; mira ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla libertà degli scambi e non già a favorire la salute. In ogni caso, a norma del par. 3 dell'articolo 100A, la Commissione è incaricata di armonizzare le legislazioni a un livello che consenta un grado elevato di protezione della salute, di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

1.3. La direttiva prevede l'obbligo d'inserire un'avvertenza in tutti i tipi di pubblicità che figurano su quotidiani, riviste e pubblicazioni analoghe o in manifesti pubblicitari. Si tratta del medesimo tipo di avvertenza prevista per l'etichettatura dei tabacchi lavorati di cui al punto 1.2. che precede.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato appoggia l'obiettivo della proposta della Commissione di armonizzare le condizioni relative alla pubblicità dei tabacchi lavorati nei quotidiani, nelle riviste e in pubblicazioni analoghe, come pure nei manifesti, nella misura in cui contribuirà a ridurre gli ostacoli agli scambi, e fatte salve le osservazioni formulate in appresso. Il documento dispone che su tutta la pubblicità vengano apposte avvertenze sanitarie, che la pubblicità si limiti alla riproduzione del pacchetto, e vieta altresì la

pubblicità su pubblicazioni destinate ai giovani al pari di qualsiasi tipo di pubblicità indiretta.

2.2. Il Comitato ritiene che alcuni degli articoli della direttiva in esame presentino difficoltà d'interpretazione e giudica opportuno che la Commissione riveda la formulazione sotto il profilo giuridico per assicurare un effettivo recepimento degli obiettivi della direttiva nella legislazione degli Stati membri.

Questa osservazione vale in particolare per gli articoli 3 e 5.

2.3. La proposta mira ad armonizzare la pubblicità autorizzata, lasciando tuttavia agli Stati membri ampia facoltà di adottare disposizioni più rigorose, ad esempio un divieto totale della pubblicità, o un'impostazione più flessibile che dia all'industria il tempo e il margine di manovra necessari per adeguarsi.

L'articolo 5 della proposta sembra contenere una contraddizione: in effetti, se uno Stato membro decide di vietare la pubblicità, questo provvedimento risulta applicabile solo ai quotidiani, alle riviste e alle pubblicazioni analoghe, come pure ai manifesti « nazionali ».

2.4. La proposta in esame non risponde alle raccomandazioni di taluni organismi della Comunità che preferirebbero si procedesse a una completa armonizzazione basata su un divieto totale in sintonia con l'attuale legislazione di alcuni Stati membri. Tutte le organizzazioni mediche e sanitarie che hanno studiato il problema del fumo hanno raccomandato di vietare del tutto la pubblicità.

Dai sondaggi effettuati fra i consumatori è emerso che il pubblico auspica la totale eliminazione della pubblicità relativa al tabacco. Un'indagine condotta dalla Comunità europea nella primavera del 1987 ha rilevato che circa tre quarti degli europei approvano l'idea del divieto della pubblicità sul tabacco.

Manifestamente è intervenuta un'evoluzione nell'opinione pubblica, per cui il comitato ritiene che fra qualche tempo occorrerà affrontare il problema delle legislazioni sulla pubblicità relativa ai tabacchi lavorati.

(1) GU n. C 124 del 19. 5. 1989.

(2) GU n. C 48 del 20. 2. 1988.

2.5. A giudizio del Comitato, un'eventuale proposta di vietare qualsiasi tipo di pubblicità sarebbe eccessiva e potrebbe dar luogo a restrizioni ingiuste e talvolta irragionevoli in taluni Stati membri.

Esso conclude pertanto che le proposte sulla pubblicità diretta rappresentano un compromesso ragionevole, che offre all'industria il tempo e il margine di manovra necessari per adeguarsi previa consultazione di tutte le parti interessate.

2.6. Il Comitato ritiene che quanto proposto all'articolo 3, par. 2, relativamente alla pubblicità indiretta è inaccettabile. Il rigore del divieto previsto è del tutto sproporzionato rispetto alle limitazioni proposte per la pubblicità diretta per i prodotti da fumo. L'assoluto divieto verrebbe a punire le imprese che hanno promosso e promuovono diversificazioni produttive, con conseguenza di perdita di posti di lavoro in tali comparti oltre che nel settore della pubblicità.

Sembrerebbe pertanto opportuno limitare il divieto della pubblicità ai marchi dei prodotti da fumo senza altra grafia o disegno, nonché quando si accompagnassero esclusivamente alla riproduzione di soli utensili per prodotti da fumo o a quella di soggetti non manufatti.

2.7. Circa le iniziative volte a eliminare gli ostacoli alla libertà degli scambi nel settore dei tabacchi, il Comitato rammenta al Consiglio il parere a suo tempo formulato sull'armonizzazione delle accise sui tabacchi (GU n° C 237 del 12. 9. 1988).

Osservazioni specifiche sui singoli articoli

Articolo 1

Il Comitato approva la definizione dei « tabacchi lavorati » data ai fini della direttiva in esame, che è in sintonia con la definizione contenuta nella Posizione comune del Consiglio sull'etichettatura.

Articolo 2

Dato che il 13 novembre 1989 il Consiglio ha approvato una dichiarazione messa a verbale che riguardava i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe proporre una direttiva separata o aggiunte alle direttive esistenti per tener conto del suddetto documento.

Il Comitato reputa inoltre che il significato del termine « stampa » potrebbe essere frainteso e propone quindi di utilizzare nell'intera proposta la formulazione che figura nell'articolo 5 (quotidiani, riviste e pubblicazioni analoghe).

Si raccomanda inoltre di precisare meglio il secondo trattino relativo alle avvertenze specifiche modificandolo come segue, sul modello della direttiva sull'etichettatura: « sono stampate, negli inserti pubblicitari, in caratteri chiaramente leggibili su sfondo contrastante ».

Articolo 3

Il Comitato raccomanda di modificare come segue la formulazione dell'articolo:

« Il contenuto del messaggio pubblicitario nei quotidiani, nelle riviste e in pubblicazioni analoghe, come pure sui manifesti è limitato alla semplice presentazione della confezione del tabacco lavorato e dello stesso tabacco lavorato messi in commercio, accompagnata unicamente, ove lo si desidera, dai dati tecnici peculiari del prodotto in questione ».

Articolo 4

Il Comitato propone di modificare la formulazione del testo inglese inserendo l'aggettivo « young » prima di « people ».

Per le pubblicazioni principalmente destinate ai giovani può essere necessario prevedere una qualche forma di controllo, compresa una verifica dei lettori cui sono rivolte.

Articolo 5

Il par. 2 dell'articolo 5 va soppresso.

Allegato

Il Comitato appoggia pienamente l'elenco modificato delle avvertenze che figura nella direttiva sull'etichettatura.

Ripercussioni sulla competitività e sull'occupazione

Il Comitato economico e sociale è beninteso attento a qualsiasi perdita di posti di lavoro provocata dall'attuazione della direttiva in esame. Esso raccomanda pertanto consultazioni con le parti interessate per assicurare che, ogniqualvolta ciò sia possibile, siano adottati provvedimenti per la riqualificazione dei lavoratori e dei coltivatori in esubero e che, laddove opportuno, vengano stanziati fondi comunitari.

Il Comitato rileva altresì con preoccupazione che la Commissione non sembra aver sondato il parere delle imprese operanti nei settori della produzione e distribuzione del tabacco. Esso ritiene che i funzionari dei ministeri della sanità degli Stati membri non rispecchino il punto di vista dei comparti interessati.

Bruxelles, 19 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

ALLEGATO

Nel corso del dibattito sono stati respinti i seguenti emendamenti, che hanno raccolto almeno un quarto dei voti espressi:

Pagina 2.

Depennare i punti 2.4 e 2.5.

Motivazione

I due punti in esame non hanno alcun rapporto con l'oggetto della proposta di direttiva (gli ostacoli agli scambi) e contengono invece una polemica sul problema della salute. Per questo motivo non è opportuno farli figurare nel parere. Per di più, l'argomentazione del terzo capoverso del punto 2.4. circa l'opportunità o meno di una normativa suscita notevoli perplessità. Se ne deve forse dedurre che qualora l'opinione pubblica evolvesse in senso favorevole al fumo si potrebbe rinunciare alle disposizioni restrittive in materia e ignorare del tutto la tutela della salute?

Esito della votazione

Punto 2.4: voti favorevoli: 32, voti contrari: 37, astensioni: 10.

Punto 2.5: voti favorevoli: 34, voti contrari: 41, astensioni: 10.

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione, destinati al consumo umano ⁽¹⁾

(90/C 62/11)

Il Consiglio, in data 14 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha nominato Gardner Relatore generale con il compito di predisporre il parere.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato accoglie favorevolmente questo provvedimento necessario per il completamento del Mercato interno, ma ritiene che sarebbe preferibile emanarlo sotto forma di direttiva. In generale le direttive possono essere applicate più facilmente nella cornice dei diversi ordinamenti nazionali. In questo caso sussiste un ulteriore motivo — il tempo necessario per adeguarvisi varierà in funzione degli Stati membri.

1.2. La proposta comprende definizioni, norme di igiene e di produzione, procedure di ispezione ed alcune norme relative alla composizione dei grassi. Ad un primo esame sembrano essere del tutto logiche, ma nei dettagli rinviano ad altri tre regolamenti comunitari ancora da emanare. Uno di questi esiste a livello di proposta, mentre gli altri non hanno ancora raggiunto tale stadio.

1.3. Il Comitato si riserva perciò il diritto di formulare un ulteriore parere, se necessario, quando saranno presentati detti regolamenti.

1.4. Il Comitato approva la proposta di regolamento, fatte salve le osservazioni esposte in seguito e qui sopra.

2. Osservazioni particolareggiate**2.1. Articolo 2, paragrafo 1**

Detto articolo stabilisce l'applicazione delle definizioni sostenute in un futuro regolamento sulle norme sanitarie generali [Proposta (COM)89 492 def.]. Il Comitato, riservandosi di formulare delle osservazioni particolareggiate nel parere che elaborerà al riguardo, ritiene sia essenziale prevedere un periodo transitorio adeguato per la loro applicazione.

(1) GU n. C 327 del 31. 12. 1989, pag. 25.

2.2. *Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)*

Ci si riferisce qui a due strumenti che non sono disponibili neppure a livello di proposta. Non è pertanto possibile, a questo stadio, formulare alcuna osservazione.

2.3. *Articolo 3*

Detto articolo rinvia alle norme di cui al documento [COM(89) 492. Valgono pertanto le stesse osservazioni formulate al punto 2.1.

2.4. *Allegato, Capitolo II, paragrafo 3, lettera a)*

Per l'immagazzinamento a 7°C dovrebbe essere previsto un limite di tempo oltre il quale la materia prima deve essere congelata.

2.5. *Allegato, Capitolo II, paragrafo 3, lettera b)*

L'attuale formulazione non è chiara e dovrebbe essere cambiata in

« ... entro dodici ore della mezzanotte del giorno dalla macellazione. »

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Supplemento di parere sul tema « Il rilancio dell'azione culturale nella Comunità europea »

(90/C 62/12)

Procedura

Il parere del Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio sul rilancio dell'azione culturale nella Comunità europea è stato adottato a stragrande maggioranza nel corso della sessione plenaria del 28 aprile 1988 ⁽¹⁾.

Dato il poco tempo a disposizione per l'elaborazione del parere, il 27 settembre 1988, l'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale ha proposto, conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 20 del Regolamento interno, l'elaborazione d'un supplemento di parere in merito alla Cultura europea.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della Relatrice Rangoni-Machiavelli e del Correlatore Noordwal, in data 9 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, a grande maggioranza, con 1 voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato economico e sociale ha ritenuto opportuno — data l'importanza degli specifici e complessi problemi che si pongono oggi nella Comunità e nei singoli paesi in alcuni settori dell'azione culturale, « elaborare un supplemento di parere sul tema spazio culturale europeo, che tenga particolarmente conto dei mezzi di comunicazio-

ne di massa e dell'aiuto all'industria europea degli audiovisivi ». In un supplemento di parere così impostato si potrebbe « esaminare il ruolo della televisione come strumento culturale e pedagogico, nonché le possibili conseguenze e i pericoli dello sviluppo di nuove tecnologie in tale settore ». Il presente parere si propone pertanto di esaminare « lo spazio culturale » e le « conseguenze sociali degli sviluppi tecnologici nei settori televisivo ed audiovisivo », settori che in termini economici dovrebbero rappresentare circa 15 miliardi di ECU da qui al 1992 e nei quali ad esempio sono in gioco film e programmi televisivi degli

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988.

Stati Uniti trasmessi annualmente in Europa per un valore di 1 miliardo di dollari.

Il parere prende inoltre le mosse da una interpretazione dei diritti umani del campo della cultura, dell'informazione e delle comunicazioni secondo la quale i seguenti requisiti sono essenziali per garantire la democrazia nella CE:

- libertà d'espressione;
- libero accesso all'informazione;
- libertà di stampa;
- pluralità di culture.

1.2. Andrebbe rilevato che il Comitato ha espresso grande interesse per il progresso della Comunità nel settore culturale/audiovisivo e ha già formulato alcuni pareri in merito alla « televisione senza frontiere » ⁽¹⁾ i quali possono essere così sintetizzati:

- la diversità culturale europea, con le sue molteplici caratteristiche, è parte della ricca eredità europea;
- i programmi televisivi europei potrebbero essere promossi salvaguardando nel contempo l'identità culturale e la struttura nazionale dei mezzi di comunicazione di massa;
- l'industria audiovisiva europea offre rilevanti possibilità di esportare prodotti di alto livello di impronta culturale europea;
- la promozione dei programmi europei non deve necessariamente tradursi nella fissazione di quote uniformi, ma piuttosto di quote flessibili ed adattabili, che non dovrebbero essere viste sotto il profilo dell'identità nazionale dei programmi, bensì sotto l'aspetto della promozione della produzione di programmi televisivi nella Comunità;
- la coesistenza di emittenti con uno status giuridico diverso, vale a dire pubbliche e private, può garantire un certo pluralismo culturale;
- le misure legislative ed amministrative nel campo dell'attività radiotelevisiva dovrebbero esser volte ad

evitare qualsiasi disposizione atta a creare un potere che abbia un'influenza dominante sulla formazione delle opinioni;

- dovrebbe essere istituito un organo europeo di diritto pubblico con competenze transnazionali nel campo delle attività radiotelevisive;
- si dovrebbe fissare una soglia massima quantitativa per quanto riguarda la pubblicità;
- è necessaria una proposta completa della Comunità europea in materia di regolamentazione dei diritti d'autore, che tuteli i diritti acquisiti e sia basata sul principio dell'accordo concertato e sottoscritto piuttosto che sulla licenza di diritto;
- i posti di lavoro creati dai nuovi mezzi di comunicazione non saranno sufficienti a compensare le perdite riscontrate in quelli tradizionali e il numero totale dei posti di lavoro nel settore delle comunicazioni diminuirà man mano che vi saranno fusioni e si formeranno società multimediali;
- la Commissione non ha esaminato a sufficienza questo punto e dovrebbe condurre ulteriori analisi al riguardo per proporre, se necessario, misure per l'occupazione e la formazione, tali da ovviare a possibili effetti negativi.

1.3. Il Comitato nota con soddisfazione che sono stati realizzati dei progressi in alcuni campi, anche se non in tutti, durante l'« Anno Europeo del Cinema e della Televisione » (1988). Col finanziamento di circa 100 progetti a lungo e breve termine nelle 25 nazioni europee partecipanti, l'AECT ha operato in tutti i settori audiovisivi contribuendo a promuovere:

- norme per la televisione europea ad alta definizione, settore destinato ad assumere grande importanza anche sul piano concorrenziale internazionale, nel quale ogni misura protezionistica dovrebbe essere evitata;
- nuovi premi europei per la creazione, la produzione, il cinema ecc.;
- servizi e documentari televisivi destinati ad illustrare i lineamenti dell'identità culturale europea;
- cartoni animati europei per bambini;
- miglioramenti nei circuiti di radiodiffusione;
- produzione di film nelle lingue delle minoranze;
- creazione di un Fondo europeo per il multilinguismo audiovisivo;
- miglioramenti nella formazione professionale (formazione degli insegnanti, scuole europee di cinema e

⁽¹⁾ Vedere ad esempio il parere d'iniziativa del CES in merito al « Libro verde » sulla creazione di un mercato comune delle attività radiotelevisive, soprattutto via satellite e via cavo (GU n. C 303 del 25. 11. 1985), nonché i pareri in merito alla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive » (GU n. C 232 del 31. 8. 1987), assieme al parere complementare (doc. CES 572/89 del 27 aprile 1989) ed al parere sulla « Proposta di decisione del Consiglio sulla televisione ad alta definizione » (doc. CES 557/89 del 26 aprile 1984).

televisione, le nuove tecnologie e l'immagine, seminari per soggetti, ecc.);

- l'elaborazione nel settembre 1988 della « Dichiarazione di Delfi » e della successiva « Carta dell'Audiovisivo » firmata dal Comitato per l'AECT e dalla Federazione europea dei Produttori audiovisivi (EFAP) allo scopo di incrementare la creazione audiovisiva europea ed ottenere il riconoscimento giuridico dei diritti degli autori e creatori.

1.3.1. Alla fine dell'AECT il quadro giuridico dei mezzi di comunicazione europei è notevolmente migliorato grazie all'adozione, nel marzo 1989, della « Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera » del Consiglio d'Europa, nella quale gli Stati membri:

- ribadiscono il loro impegno a rispettare i principi del libero flusso di informazioni e di idee e l'indipendenza delle società di radiodiffusione;
- affermano l'importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura e la libera formazione delle opinioni in condizioni che diano garanzia di pluralismo e pari opportunità;
- sottolineano la necessità di presentare una vasta gamma di scelte per accrescere il patrimonio europeo e sviluppare la creazione audiovisiva;
- riconoscono il bisogno di consolidare l'ampio quadro normativo comune, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità delle società di radiodiffusione:
 - a non presentare materiale osceno, violento o razzista;
 - ad assegnare alla produzione europea una quota maggioritaria del loro tempo di trasmissione;
 - ad attenersi a norme generali sulla durata, la presentazione, la forma e l'inserimento della pubblicità;
 - a vigilare sui contenuti e sulla qualità della pubblicità con particolare riferimento all'informazione, all'educazione ed alla tutela dei consumatori.
- e, di conseguenza, hanno istituito un Comitato europeo permanente ⁽¹⁾ con potere di controllo, arbitrato ed eventuali modifiche alla Convenzione.

(1) Ciascuna parte (Stato membro del Consiglio d'Europa) può essere rappresentata nel Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione disporrà di un voto. Nei settori di sua competenza, la Comunità europea eserciterà il suo diritto di voto con un numero di voti uguale a quello dei suoi Stati membri che hanno aderito alla Convenzione; la Comunità europea non eserciterà il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitano il loro diritto e viceversa. [«Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera» Consiglio d'Europa, Strasburgo 16 marzo 1989, DH-MM(89)1].

Il Comitato sollecita tutti gli Stati membri a ratificare quanto prima la Convenzione.

1.3.2. Della politica comunitaria europea in senso stretto fa anche parte il lancio del progetto audiovisivo EUREKA: in occasione del Vertice di Rodi, è stato inoltre raggiunto un accordo, dovuto in misura non trascurabile alle argomentazioni avanzate dal Comitato, su taluni aspetti della direttiva sulla « televisione senza frontiere » ⁽²⁾, adottata di recente come risultato delle « Assise audiovisive » svoltesi a Parigi, e che deve trovare applicazione entro l'ottobre 1991. La direttiva contiene un impegno politico, se non giuridico, a dedicare la maggior parte del tempo di trasmissione via etere a programmi prodotti in Europa (escludendo i notiziari e lo sport). Essa definisce altresì linee orientative volte a bandire la pornografia, le scene di violenza gratuita e la pubblicità di sigarette e tabacco. In base alle stesse linee direttrici, gli spot pubblicitari non dovrebbero coprire più del 15 % della programmazione giornaliera o il 20 % di un determinato periodo di un'ora di programmazione, i notiziari di durata inferiore ai 30 minuti non dovrebbero essere interrotti da annunci commerciali, e per i lungometraggi cinematografici trasmessi sarebbero consentite solo 2 interruzioni nella prima ora e mezza. La direttiva impedisce inoltre a uno Stato membro di bandire programmi televisivi di un altro Stato membro, posto che questi soddisfino livelli largamente accettati di decoro e di standard di programmazione.

È degno di nota, inoltre, il fatto che nell'ambito delle « Assise audiovisive » il Presidente Delors ha promesso lo stanziamento di ulteriori 250 milioni di ECU nell'arco del prossimo quinquennio per promuovere la ricerca e la collaborazione sul piano europeo nel campo della produzione e della tecnologia televisiva europea.

1.4. Un punto di partenza generale per il presente parere è stato pertanto già fissato. Per quanto riguarda gli aspetti culturali e sociali della politica dei mezzi di comunicazione di massa in Europa, vanno ricordati alcuni altri punti fondamentali di riferimento e di orientamento.

1.4.1. Come indicato nel precedente parere sul rilancio dell'azione culturale, e con riferimento alla definizione dell'UNESCO: « La cultura può essere considerata come l'insieme dei fattori di ordine spirituale, materiale, intellettuale e sensibile che caratterizzano una società o un gruppo sociale » ⁽³⁾.

1.4.2. La cultura è vista come un arricchimento dinamico ed evolutivo della vita quotidiana. La dimensione « Comunità europea » ha contribuito e può continuare a contribuirvi in maniera significativa, non perché venga

(2) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

(3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, cit., punto 2.2. Occorrerebbe sottolineare che questo decennio è il « decennio della cultura » dell'UNESCO.

percepita come « identikit », ma attraverso l'armonia sulla quale fiorisce la diversità, mediante un maggiore contatto, raffronto e incontro, tramite l'identificazione tanto delle diverse tradizioni culturali quanto dei comuni principi unificanti, della comprensione reciproca, e mediante l'eliminazione dei pregiudizi tra popoli. Il « modello culturale » europeo non è esclusivo in maniera assoluta ed è ancor meno un « crogiolo »; esso consiste piuttosto in una pluralità « multivariata e multi-etnica di culture la cui somma totale arricchisce ogni singola cultura. Il « modello culturale » europeo serve non da « fortezza », ma da trampolino aperto verso altre culture, sia nella Comunità che nel mondo intero.

1.4.3. Il Comitato ritiene che la Comunità europea sia competente in materia di politiche attinenti la sfera culturale. La competenza comunitaria, com'è definita dal Trattato, si basa su:

- la libera circolazione dei beni, culturali e dei servizi (artt. 8^a, 59, 60);
- la libera circolazione dei lavoratori del settore della cultura (artt. 48-52);
- il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori attivi nel campo culturale (artt. 117-118);
- il miglioramento delle possibilità occupazionali e della formazione dei lavoratori del settore culturale, in particolare tramite il Fondo sociale europeo (artt. 123-128);
- la promozione di uno sviluppo globale armonioso ed il rafforzamento della coesione sociale, inclusa la promozione delle attività culturali e la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore culturale in tutte le regioni della Comunità (artt. 130 a-e);
- la creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei (Preambolo), il che comporta lo sviluppo di rapporti culturali ancor più stretti.

1.5. In effetti, mentre ci muoviamo verso la creazione di un « Europa dei cittadini », una chiara priorità comunitaria dovrebbe essere il migliore accesso per tutti alle risorse culturali degli Stati membri (1). Una politica del settore audiovisivo genuinamente europea è parte essenziale ed integrante di una tale « area culturale » europea, con tutte le questioni attinenti alla società che questo comporta per quanto riguarda i diritti dei cittadini e le necessità dei consumatori, con le connesse condizioni del mercato del lavoro, della formazione e dell'occupazione. I due capitoli del parere che seguono cercheranno di analizzare alcune delle principali sfide che vanno profilandosi.

(1) Vedi « Programma della Commissione per il 1989 », pag. 74-76: « Cultura e settore audiovisivo ».

2. Aspetti culturali della politica dei mezzi di comunicazione

2.1. *La televisione come strumento culturale e pedagogico*

La televisione non è di per sé né un bene né un male; dipende da come la si usa. La sua introduzione e diffusione sono state accompagnate sin dall'inizio da una serie di speranze e timori che riguardavano la sfera culturale, pedagogica e informativa, come pure quella ricreativa.

2.1.1. La televisione ha già reso la politica, la cultura e l'istruzione più democratiche e accessibili permettendo alla gente di partecipare e di formarsi delle opinioni: in pratica è diventato possibile per ciascuno ottenere visivamente ed a casa propria una vasta e crescente gamma di servizi e informazioni nonché partecipare ai programmi di televisione interattiva quali « telefonateci » o « punto di vista », ecc. Questo significa tra l'altro:

- per le persone costrette a stare in casa: un continuo contatto con la società è un modo di sfuggire alla solitudine;
- per i lavoratori notturni: un analogo contatto con la vita diurna;
- per i bambini: svago, narrativa, programmi educativi e apprendimento in dimensioni che vanno ben al di là delle loro potenziali esperienze dirette;
- per gli abitanti delle campagne: una finestra sul mondo e la possibilità di contatto con il progresso;
- per chi è stanco: svago, evasione e riposo dal lavoro;
- per i curiosi: la possibilità di informarsi su qualunque argomento;
- per coloro che desiderano istruirsi: possibilità di perfezionamento a tutti i livelli, ad esempio scuola aperta, lingue straniere, altre culture, nuove tecnologie;
- per i lavoratori migranti, e i cittadini appartenenti a minoranze etniche: riuscire ad integrarsi conservando al tempo stesso i legami con il proprio paese d'origine e le proprie tradizioni;
- per tutti: informazione, cultura e svago. In condizioni ideali, la televisione fornisce informazioni e conoscenza a livello mondiale permettendo a tutti di intervenire nelle discussioni sui problemi del momento, quali la tutela ambientale, la penuria di risorse, l'esplosione demografica, le nuove malattie, i pericoli della tecnologia, l'ingegneria genetica, ecc.

2.1.2. D'altra parte questi aspetti positivi della televisione e del suo uso sono anche accompagnati da non pochi rischi:

- la comunicazione tra le persone può impoverirsi, e tende ad essere sostituita dalla comunicazione tecnica. La televisione, se da un lato aiuta a sopportare la solitudine, può anche però incoraggiarla.

- La vita di famiglia e di gruppo può risentirne.
- Il contatto col mondo può diventare un contatto di seconda mano. Si può perdere l'esperienza sensoriale diretta fino al punto che i bambini (ma non solo loro) non riescono più a distinguere tra realtà e rappresentazione della realtà.
- La televisione può invogliare a leggere, sebbene molti programmi attuali abbiano prodotto un calo dei lettori, in particolare tra i giovani, che potrebbe riflettersi in un aumento dell'analfabetismo. D'altro canto, la lettura aumenta la capacità dei bambini a comprendere i programmi televisivi.
- Lo sviluppo etico e morale dei bambini e dei ragazzi viene compromesso da scene di violenza e di sesso del tutto gratuite, in TV e soprattutto nei video (fenomeno, questo, più recente).
- Le persone diventano manipolabili quando non hanno modo di controllare la veridicità delle informazioni trasmesse dalla televisione. Ad esempio, la maggior parte delle cognizioni politiche della gente provengono esclusivamente dalla televisione; la pubblicità può essere anch'essa una fonte di manipolazione.
- La realtà dei mass media è una realtà già interpretata, spesso trasformata per ottenere il massimo effetto ad un livello sensazionalistico e d'evasione.

Quest'ultimo elemento affascina le persone e assicura successo commerciale alle società emittenti.

Dato che il potere sui mezzi d'informazione, che influenzano o addirittura plasmano il nostro modo di pensare, rischia di concentrarsi nelle mani di un numero sempre minore di grandi gruppi commerciali, occorre contrastare tale sviluppo con un sistema più affidabile e democratico. Uguali opportunità, partecipazione dei cittadini e dei consumatori, rispetto delle minoranze, devono essere finalità da tener presenti per il futuro sviluppo.

2.1.3. Di fronte a questa situazione viene spontaneo chiedersi:

- Chi decide che cosa è o non è di pubblico interesse?
- Quali criteri andrebbero definiti come linee direttrici?
- Nei confronti di chi sarebbe responsabile l'autorità statutaria?
- Come è possibile rendere operative ed efficaci le norme a livello transnazionale?

Il Comitato non pretende di avere la risposta a tutte queste domande. Nondimeno esso nota con soddisfazione che il «Comitato permanente» del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera (punto 1.3.1) rappresenta un buon passo nella giusta direzione. Dato però lo sviluppo tecnologico rivoluzionario nel campo della televisione

commerciale via satellite e via cavo, tali misure ufficiali di cooperazione internazionale nella definizione delle norme e dell'accesso, sebbene importanti, hanno un peso relativo. Alla fine molto dipenderà dalla responsabilità individuale e dalla capacità del «consumatore» di scegliere e, eventualmente, «spegnere» la TV. Allo stesso modo, le responsabilità dei genitori e della società dovranno essere esercitate con maggiore discrezione e vigore. La recente direttiva del Consiglio superiore francese dell'Audiovisione sulla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza nella programmazione delle trasmissioni televisive dei servizi pubblici e privati è un utile punto di riferimento in questo contesto. È chiaro pertanto che, oltre alla definizione di norme ufficiali e a completamento di esse, occorre agevolare l'educazione del consumatore ed assicurare una maggiore scelta e consapevolezza attraverso la partecipazione e l'informazione sia sulla creazione, composizione e l'affidabilità degli organi statutari, sia per quanto riguarda in generale le preferenze espresse sui programmi (maggioranza e minoranza). La libertà di stampa e un accesso più libero all'informazione sono inoltre di vitale importanza per garantire la consapevolezza, la scelta e la pluralità delle opinioni.

2.2. *Salvaguardia e sviluppo del patrimonio culturale europeo*

2.2.1. La società nel suo complesso, inclusi i gruppi politici, sociali ed economici ed un settore crescente dell'opinione pubblica vedono con preoccupazione il costante aumento della quota riservata alla produzione americana dei programmi della televisione europea talvolta attraverso tecniche commerciali tipo «dumping». Vi è la legittima preoccupazione che questo possa, come conseguenza, pregiudicare l'identità e la varietà culturali nei paesi e nelle regioni d'Europa.

2.2.2. Dato che l'offerta di programmi è destinata quasi a raddoppiare entro il 2000 grazie alle nuove reti di distribuzione ed al miglioramento delle qualità tecniche, l'importazione e la messa in onda di trasmissioni a basso costo americane, giapponesi e di altri paesi rappresenta in un primo momento la prima e più rapida soluzione. Il Comitato desidera ribadire ancora una volta che un'alternativa qualitativa sarebbe di offrire un sostegno concreto alla ricca varietà di programmi autonomi europei, ad esempio tramite una percentuale minima di messa in onda «europea», un sistema flessibile di quote, tecniche di valutazione della «qualità» orientate dai teleutenti e incentivi fiscali, per produzioni intereuropee.

È inoltre importante trasmettere programmi di valore culturale più elevato nelle ore di maggiore ascolto.

2.2.3. Ad ogni modo, dovrebbe istaurarsi tra i paesi europei, a tutti i livelli possibili, una più intensa

collaborazione per aumentare lo scambio dei programmi e del numero di produzioni e coproduzioni. Sviluppo e cooperazione in questi campi sono stati raggiunti grazie all'AECT (vedi punto 1.3). A tale proposito gioverebbe, oltre alla realizzazione di progetti pilota a carattere principalmente individuale, creare un ente europeo di promozione cinematografica e televisiva dotato di maggiori e più estese competenze che stimoli e promuova la produzione cinematografica e televisiva in Europa. Con l'aiuto di fondi speciali a portata comunitaria si potrebbero aiutare anche autori e produttori indipendenti. Le coproduzioni transnazionali sono anch'esse meritevoli di sostegno, come ad esempio i programmi locali nelle zone multilingue. Tutte queste iniziative devono chiaramente illustrare i benefici prettamente culturali e non solo quelli commerciali che ne derivano.

2.2.4. A prescindere dagli effetti positivi sul mercato del lavoro, la creazione e il rafforzamento della produzione europea e la condizione indispensabile perché la diversità culturale dell'Europa trovi realmente riflesso nei suoi programmi.

Tutti convengono che nel settore televisivo della maggior parte dei paesi europei coabiteranno servizi pubblici o statali con reti private o commerciali. Al servizio pubblico vanno assegnate tutte le risorse, e garantiti liberi circolazione e accesso a tutti gli Stati membri di modo che, in concorrenza con le emittenti private, si rendano nuovamente conto delle loro forze e soddisfino, con produzioni autonome o coproduzioni, il bisogno degli utenti di vedere programmi di elevata qualità. Uno sviluppo che porti anche le emittenti pubbliche o statali a diffondere esclusivamente programmi di svago per soddisfare i presunti gusti del pubblico sarebbe in contraddizione con il compito di servizio pubblico che spetta alla radiotelevisione e, inoltre, trascurerebbe gli interessi di coloro che reclamano programmi di alto livello, siano essi la maggioranza o la minoranza degli utenti.

Inoltre alla varietà della cultura europea deve corrispondere anche una varietà dei sistemi e delle offerte includendo tutti i paesi europei, compresi quelli membri del Consiglio d'Europa e dell'EFTA, nonché i paesi dell'est europeo.

Allo stesso modo vanno considerate le esigenze delle minoranze etniche che vivono negli Stati della Comunità, aiutandole a mantenere la propria lingua e la propria cultura, pur partecipando ed integrandosi nella cultura in cui vivono.

La televisione può anche rappresentare un fattore importante per il mantenimento delle lingue o dei dialetti regionali.

2.3. *Promozione culturale nelle regioni d'Europa*

2.3.1. La promozione culturale nelle regioni d'Europa, «in particolare spettacoli dal vivo» è possibile solo se esiste innanzitutto la volontà politica e in secondo luogo se ci si potrà avvalere del sostegno pubblico. A livello europeo, va fornito un sostegno che vada ad integrare quello nazionale, per contribuire così a portare alla luce le particolarità delle creazioni culturali regionali.

2.3.2. Nel settore audiovisivo possono servire da modello i «workshop» del Regno Unito. Essi hanno mostrato la forza creativa e innovativa che dei progetti locali inizialmente modesti possono esercitare sull'intera produzione cinematografica e televisiva di un paese ed addirittura oltre i suoi confini. I workshop e i canali aperti sono interessanti non solo per le loro produzioni poco convenzionali, ma anche perché contribuiscono a stabilire un ben auspicabile rapporto attivo e riflessivo tra il pubblico e i nuovi mezzi d'informazione.

Anche il lavoro impegnato di emittenti locali non commerciali in Europa merita considerazione e sostegno, in quanto un aspetto del «europeizzazione dal basso» è rappresentato dall'informazione reciproca degli Stati membri sui progetti alternativi nel campo dei media.

2.3.3. Un altro aspetto importante della promozione culturale e la constatazione che in diversi paesi si osserva una chiara rivalutazione della cultura in generale, la quale trova la sua espressione in mostre, festival, costruzione di musei, rappresentazioni teatrali e musicali di ogni tipo. A tal proposito la decentralizzazione dovrebbe svolgere una funzione, in modo che sia dedicata la necessaria attenzione anche alla collaborazione culturale tra le regioni europee più strettamente legate per motivi storici, linguistici o per altre ragioni di carattere culturale. Questo non ostacola assolutamente lo scambio proficuo di artisti e uomini di cultura in tutti i campi (ad es. uno schema di scambi tipo «ERASMUS» o «LINGUA» per studenti ed operatori del settore della cultura).

2.3.4. Giustamente, gli artisti e gli scienziati di tutta Europa si sono opposti a che delle loro opere culturali si appropriasse sempre più il mondo dell'economia utilizzandole come «veicolo pubblicitario». L'opinione pubblica ha il diritto di ricevere l'opera nella sua interezza — in particolare senza interruzioni dovute a spot pubblicitari. Il Comitato desidera insistere ancora una volta sulla necessità d'una soglia limite adeguata degli spot pubblicitari.

2.4. *La televisione — modificazioni nell'uso del tempo libero*

2.4.1. La percentuale di tempo libero aumenta globalmente per i cittadini europei. Tuttavia bisogna considerare che gruppi diversi hanno modi diversi di usufruire del tempo libero. La televisione occupa un posto importante nel tempo libero degli anziani e dei disoccupati e dei gruppi a reddito più basso essendo un mezzo di svago non costoso. In tutto il territorio europeo la televisione è in realtà l'occupazione principale nel tempo libero. Tuttavia, ad eccezione dei giorni delle olimpiadi o delle partite di calcio più importanti e per avvenimenti d'attualità che richiamano un grande interesse popolare, in generale la popolazione adulta che guarda la televisione nello stesso momento non supera il 50 %.

2.4.2. È noto che con l'aumento dell'offerta di programmi nelle case allacciate alla TV via cavo, il tempo passato davanti alla televisione aumenta di poco. Finora non sono state sufficientemente esaminate le conseguenze di un aumento del consumo di televisione con l'offerta di nuovi programmi determinata soprattutto dall'incremento dell'ascolto da parte dei bambini la mattina, all'ora di pranzo e nel pomeriggio.

2.4.3. Sembra che i giovani siano quelli che guardano meno la televisione. Essi gestiscono il loro tempo libero in modo flessibile e mobile e di conseguenza preferiscono gli apparecchi musicali portabili e l'uso di videoregistratori e di videocassette.

2.4.4. Certo, la maniera in cui in cittadini europei usufruiscono del loro tempo libero varia troppo da paese a paese per poter fare delle affermazioni definitive. Tuttavia si registra la tendenza ad un graduale assestamento sullo stesso livello in tutti i paesi, del tempo passato davanti alla televisione. Si calcola che esso aumenterà soprattutto nei paesi che oggi registrano un indice di ascolto al di sotto della media. Entro il 2000 il tempo medio di ascolto dovrebbe aumentare al massimo del 15 % assestandosi sulle due ore e mezza circa al giorno.

2.5. *Miglioramento delle conoscenze linguistiche*

2.5.1. Tutte le misure che aiutino i bambini, i giovani o anche gli adulti ad apprendere le lingue mediante programmi adeguati vanno approvate. La promozione di traduzioni contribuisce a diffondere ulteriormente la letteratura europea. L'accesso a tante lingue diverse in Europa, che la politica europea dei mezzi d'informazione e il continuo sviluppo delle TV via cavo dovrebbero facilitare, è un'altra fonte di arricchimento culturale per gli utenti televisivi.

2.5.2. Le barriere linguistiche rappresentano un ostacolo importante per la produzione radiotelevisiva internazionale. Per la televisione senza frontiere esistono nondimeno tre diverse iniziative:

— programmi in aree linguistiche;

— programmi plurilingue;

— programmi in lingua franca.

2.5.2.1. Per programmi in aree linguistiche si intendono produzioni comuni di emittenti radiotelevisive di paesi confinanti dove si parla la stessa lingua (ad es. produzioni comuni nella zona di lingua tedesca tra il secondo canale della RFT, la radiotelevisione austriaca e l'ente svizzero di radiotelevisione). Un modello analogo esiste per la zona francofona. L'inconveniente di tali programmi è solo quello di escludere le altre aree linguistiche, per non parlare dei gruppi linguistici minoritari.

2.5.2.2. I programmi plurilingue rappresentano invece per la televisione senza frontiere una proposta più valida: in un paese viene prodotto del materiale autentico che viene poi trasmesso in lingua originale e doppiato o sottotitolato negli altri paesi. Nonostante la diversità linguistica, in questo caso viene salvaguardata l'unità dei contenuti ed il quadro d'insieme.

Inoltre, nonostante gli alti livelli di ascolto registrati, entrambi i procedimenti di traduzione (doppiaggio e sottotitoli) hanno i loro rispettivi svantaggi.

2.5.2.3. I programmi in lingua franca sono programmi commerciali trasmessi in lingua inglese. Dato che oggi l'inglese assume il ruolo di lingua veicolare generalmente capita, questi programmi possono — ad un certo livello — essere ricevuti in una buona parte d'Europa. Anche per i programmi sportivi e quelli musicali, ossia programmi culturalmente non specifici o non destinati ad una particolare zona linguistica, non ci sono molti problemi. Tuttavia queste iniziative risultano piuttosto controproducenti, se lo scopo è quello di allargare l'orizzonte culturale e linguistico, a causa del loro livello linguistico straordinariamente basso. A questo proposito è indispensabile la massima attenzione per impedire il degrado delle lingue comunitarie.

2.6. *Il dialogo con il resto del mondo attraverso i mezzi audiovisivi*

2.6.1. Per quanto riguarda tale argomento va sicuramente constatato che emergono punti chiave diversi nella problematica del dialogo est-ovest, da un lato, e del dialogo nord-sud, dall'altro.

2.6.2. Alla luce dei recenti avvenimenti nell'Europa dell'est, il ruolo della radio e della televisione assume un ruolo fondamentale nel dialogo est-ovest; occorre farsi carico di tale responsabilità.

I programmi trasmessi direttamente via satellite hanno bisogno di appositi impianti per la ricezione. Attualmente nell'Europa orientale una tale infrastruttura non è ancora disponibile.

Tuttavia, alla luce dell'apertura sempre maggiore dei paesi dell'est verso l'occidente e degli scambi culturali a molti livelli divenuti assai intensi, è possibile prevedere cambiamenti e sviluppi delle politiche dei mass media. In verità esistono già accordi bilaterali nel settore tra il Consiglio d'Europa da un lato e l'Ungheria e la Polonia dall'altro.

L'accordo concluso nel 1988 tra la Repubblica federale di Germania e l'Unione sovietica nel settore audiovisivo è un primo passo di una serie di accordi est-ovest che dovranno seguire. L'accordo persegue «l'obiettivo di un ulteriore sviluppo dello scambio nel settore televisivo e radiofonico che contribuisca ad approfondire la reciproca comprensione». Anche la decisione, adottata dagli enti televisivi delle due Germanie di intraprendere regolari coproduzioni va nella stessa direzione. Ciò rappresenta un'ulteriore possibilità di arrestare la dipendenza televisiva dappertutto lamentata dell'Europa occidentale dai programmi USA.

2.6.3. Per quanto concerne il dialogo nord-sud, esso è indubbiamente caratterizzato da una preponderanza del flusso d'informazione dal nord verso il sud. Per porre fine gradualmente a questo flusso a senso unico e per instaurare un vero e proprio dialogo, i paesi della Comunità europea dovrebbero innanzitutto — anche mediante sovvenzioni — mettere il Terzo mondo in condizione di creare un proprio sistema d'informazione. Per i paesi in via di sviluppo la televisione non è così importante quale mezzo di svago e rappresenta invece uno strumento per trasmettere istruzione, educazione e cultura. Con un proprio sistema televisivo possono migliorare le informazioni alle loro popolazioni, sui loro problemi e sviluppare inoltre programmi per l'estero destinati all'Europa. Finora il flusso di programmi si limita soprattutto ad offerte a buon mercato dal nord verso il sud, poiché sono le uniche finanziariamente sostenibili. Va incoraggiato il flusso bilaterale, anche nella consapevolezza che questo allargherebbe gli orizzonti e arricchirebbe la cultura europea.

Se attraverso incentivi e progetti di sviluppo nel campo dei media (ad es. attraverso organizzazioni come l'UNESCO) e attraverso la Fondazione culturale nella zona IV che vadano nel senso di un aiuto all'iniziativa personale, si riuscirà a creare una produzione indipendente di programmi, i paesi del sud potranno partecipare al sistema internazionale degli scambi culturali. Essi potrebbero elaborare e superare la loro realtà quotidiana e allo stesso tempo contribuire al contatto di civiltà diverse.

2.7. *Potere e possibile abuso dei mass media e dei monopoli audiovisivi*

2.7.1. Alla funzione tradizionale d'infrastruttura svolta dai mezzi di comunicazione di ogni tipo si aggiunge un nuovo fattore, ossia che l'informazione e la comunicazione stesse sono divenute merci di scambio. Non c'è da meravigliarsi quindi che un'impresa che commercia in hardware si interessi anche al mercato del software.

2.7.2. Lo sviluppo dei nuovi mezzi d'informazione non è stato avviato da esigenze culturali od artistiche. Dato però che i mezzi elettronici esercitano una notevole influenza sulla forma e sul contenuto della nostra coscienza e della nostra vita culturale, i proprietari e il management dell'industria delle comunicazioni hanno visto improvvisamente aumentare il loro influsso sull'opinione pubblica a livello culturale. Lo sviluppo dei grandi gruppi europei nel settore delle comunicazioni è caratterizzato da una tendenza alla globalizzazione, alla reciproca penetrazione e alla creazione di gruppi misti. I grandi spazi, dunque i mercati internazionali, sono un presupposto essenziale per la redditività della televisione finanziata dalla pubblicità.

2.7.3. Proprio questo sviluppo rappresenta tuttavia un pericolo per le specificità culturali di ciascun paese. La comunicazione e la cultura di un popolo sono materia molto delicata che non può essere delegata al potere discrezionale di un grande gruppo internazionale. Programmi televisivi senza frontiere che coinvolgono l'Europa intera sono da taluni recepiti come un passo decisivo verso il più crasso spirito commercialistico e verso la perdita dell'identità culturale. Sono necessarie a tale riguardo misure adeguate per evitare monopoli e per un controllo delle fusioni.

2.7.4. Nelle strutture commerciali o a finanziamento mediante pubblicità la produzione di programmi ad ampio respiro avviene naturalmente in base ad un mero calcolo economico. Questo calcolo porta anche a misure di razionalizzazione nei processi lavorativi e modifica gradatamente l'immagine professionale di chi lavora nei media. Pertanto, come contromisura bisogna insistere sugli standard professionali e sull'orientamento etico nel mondo dei media.

3. *Conseguenze sociali della politica dei media*

3.1. *Mercato del lavoro e dell'occupazione*

3.1.1. Il rapido aumento della domanda e della capacità nel settore radiotelevisivo, registrato negli ultimi anni in

tutta la Comunità ⁽¹⁾, in particolare attraverso il moltiplicarsi di canali via satellite e via cavo, non ha portato ad un sensibile aumento della produzione audiovisiva europea. Dal punto di vista occupazionale, la produzione audiovisiva rappresenta solo l'1,8 % del totale dei posti di lavoro industriali e rientra fra i settori «sensibili», pronti a subire cambiamenti strutturali radicali sia in vista del 1992 sia come conseguenza di esso ⁽²⁾. Vi è un bisogno manifesto di statistiche adeguate sull'occupazione a livello CEE per il settore audiovisivo globalmente considerato. Potrebbe essere uno dei compiti dell'Osservatorio europeo dell'occupazione di cui è stata avanzata la proposta.

3.1.2. In realtà, il settore globale dei mass media in Europa — editoria, stampa, comunicazione elettronica, radiotelevisione, produzione e distribuzione cinematografica — si trova già in piena rivoluzione causata dai rapidi sviluppi della tecnologia e della ristrutturazione economica. Novità quali la digitalizzazione, la miniaturizzazione o le fibre ottiche e la trasmissione via satellite hanno portato alla scomparsa di interi gruppi occupazionali ⁽³⁾. Lavori finora svolti da diversi specialisti solo ora vengono svolti in un'unica operazione. Lo sviluppo delle tecniche di registrazione meccaniche, della televisione, dei satelliti, delle videocassette, delle reti via cavo, della televisione senza frontiere, ecc., è stato indubbiamente una delle cause

principali del declino della professione di artista. Infatti, la rivoluzione elettronica mondiale ha determinato un costante declino nel numero degli artisti, accompagnato da un aumento dei tassi di disoccupazione di coloro che continuano ad esercitare la professione. A ciò si aggiunge la proliferazione di una nuova generazione di imprese transnazionali nel settore dei mass media, spesso legate a gruppi più grandi estranei al settore e integrate nella stessa società e nella stessa strategia d'informazione. Allo stesso tempo, si registra nella Comunità un notevole aumento dell'attività «freelance (senza posto in organigramma, attività svolta solitamente per un numero di datori di lavoro diversi, spesso senza l'assistenza sociale e il più delle volte in base ad accordi individuali) ⁽⁴⁾. C'è da chiedersi se le normative nazionali sul lavoro siano adeguate ad affrontare la natura dell'occupazione nel settore la quale è soggetta a trasformazioni. Le autorità europee competenti dovrebbero studiare la questione.

3.1.3. Questi sviluppi comportano delle conseguenze sociali che ovviamente devono essere affrontate:

— innanzitutto, la concentrazione di potere nelle mani di gruppi transnazionali che controllano un gran numero di mezzi d'informazione potrebbe rappresentare un grave pericolo per l'equilibrio del mercato, la libertà d'informazione, il pluralismo culturale e gli standard professionali. Il Comitato desidera pertanto sollecitare la Commissione a fissare più chiaramente i limiti delle partecipazioni incrociate e della monopolizzazione dei mezzi d'informazione, soprattutto attraverso misure che rendano più trasparenti le transazioni finanziarie e che impegnino i gruppi a rivelare il totale delle loro proprietà. Potrebbe inoltre essere istituito un Osservatorio europeo dei mass media allo scopo di controllare e mettere un freno a tali concentrazioni economiche e per promuovere, e garantire la libertà d'informazione e il pluralismo culturale.

— Misure e direttive comunitarie complementari sono inoltre necessarie per garantire un minimo di protezione per i profili professionali, la deontologia, l'autonomia editoriale e la libertà di coscienza per tutti i giornalisti, gli operai e gli impiegati del settore, compresa per esempio la riservatezza delle fonti. (Un numero sempre maggiore di giornalisti subisce pressioni per deviare dalla condotta professionale, e questo o per soddisfare

⁽¹⁾ Il fabbisogno di ore di programmazione viene stimato in 500 000 ore all'anno. In base a molte stime risulta un raddoppiamento rispetto al 1987 con 250 000 ore. Fonti: Television Task Force, Manchester 1988; Frost and Sullivan 1987; Prognos Basel 1988.

⁽²⁾ L'occupazione in Europa 1989, Commissione CEE, DG V, pag. 65. Gli ordini del servizio televisivo pubblico alla industria produttrice si ridurranno negli anni novanta, secondo stime fatte, del 20-40 % — non sembra che tale riduzione verrà compensata dagli enti privati — le emittenti private trasmettono per il 33 % produzioni americane (la percentuale è dell'11 % per le emittenti pubbliche) il resto è costituito da programmi acquistati, pacchetti di film e repliche. Nei rari casi in cui producano... propri lo fanno ad un costo inferiore di un terzo rispetto a quello delle emittenti pubbliche (secondo quanto dichiarano le ditte produttrici).

⁽³⁾ La nuova politica radiotelevisiva determina le seguenti condizioni: i 15 servizi televisivi pubblici in tutti gli Stati CEE rimangono i principali datori di lavoro; essi occupano in totale 85 000 persone nel settore televisivo. Gli undici nuovi programmi, che vengono irradiati solo via satellite e via cavo, occupano per contro solo 700 persone. I dieci servizi commerciali nazionali nei paesi CEE, che possono essere ricevuti via etere, occupano in totale 6 000 lavoratori (senza includervi la ITV) — La politica di deregolamentazione ha fatto sorgere in totale nella CE 21 nuovi servizi televisivi che hanno creato complessivamente 4 000 posti di lavoro (TF1 esclusa).

⁽⁴⁾ «Freelances»: un'indagine a livello mondiale, Federazione internazionale dei giornalisti, information n. XXXVI 1987/1988.

gli interessi pubblicitari o di tiratura dei loro datori di lavoro o per pressioni da parte dello Stato) (1).

- Gli strumenti comunitari servono anche ad assicurare il rispetto dei diritti contrattuali collettivi fondamentali, la copertura delle prestazioni delle assicurazioni sociali, nonché il rispetto, da parte dei grandi gruppi transnazionali, dei diritti acquisiti e le convenzioni internazionali sul lavoro.
- La Commissione dovrebbe occuparsi immediatamente del controllo dell'uso secondario del materiale registrato e dell'impatto globale della nuova tecnologia sull'arte e gli artisti. Riconoscendo che la legislazione relativa allo status di lavoratori nel settore culturale, in specie per quanto riguarda gli artisti, nella maggior parte degli Stati membri non è al passo con i progressi della tecnologia, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, i mezzi di riproduzione meccanica del lavoro degli artisti, andrebbero adottate misure idonee ad assicurare che le industrie culturali, che beneficiano delle trasformazioni tecnologiche, specie le organizzazioni radiotelevisive e le imprese di riproduzione meccanica, svolgano la loro parte in un impegno diretto ad incoraggiare e stimolare la creazione artistica, fornendo nuove possibilità occupazionali, mediante la pubblicità, con il pagamento di royalty, oppure aiutando a sovvenzionare la produzione di spettacoli teatrali.

3.2. *Formazione e perfezionamento professionale*

3.2.1. Il Comitato desidera ancora una volta sottolineare l'urgente necessità di migliorare la formazione di base ed il perfezionamento del personale sia tecnico che creativo operanti nel settore dei mass media, in modo che le loro qualificazioni siano all'altezza dei nuovi standard richiesti e delle tecnologie introdotte. Sarebbe essenziale coinvolgere i sindacati nella determinazione dei contenuti dei corsi di formazione.

3.2.2. Nell'ambito dell'AECT e di altri programmi, la Commissione ha già promosso misure concrete:

- formazione di giornalisti e di produttori di programmi;
- creazione di una rete di cooperazione tra i centri di formazione e di perfezionamento professionale del settore;
- borse di studio e di ricerca;
- formazione e perfezionamento professionale nel campo dell'ingegneria dell'immagine e del suono, ecc.

(1) Informazioni ricavate da un'indagine internazionale della Federazione internazionale dei giornalisti.

3.2.3. Il Comitato desidera sottolineare l'esigenza di promuovere programmi di formazione di ampio respiro capaci di adattarsi alle mutate esigenze dei mezzi d'informazione. Andrebbe inoltre messo in risalto il ruolo del Centro europeo per lo Sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nella preparazione di « profili » e « descrizioni professionali » comuni che servano di « quadro di riferimento » per il reciproco riconoscimento delle professioni nei mezzi d'informazione europei.

3.3 *Partecipazione*

3.3.1. È necessario tenere presente il ruolo costruttivo che possono svolgere sia i lavoratori coinvolti nell'industria dei mass media sia i consumatori in qualità di destinatari dei servizi forniti. Man mano che i mezzi d'informazione si sviluppano e subiscono cambiamenti tecnologici radicali, le soluzioni contrattuali liberamente negoziate, sopportate da una corretta informazione e consultazione e basate sui diritti sociali fondamentali, offrono le migliori prospettive di armonia e di evoluzione nel consenso, necessarie affinché l'industria europea audiovisiva possa adattarsi e sopravvivere a lungo termine.

3.3.2. Una tale visione a lungo termine deve poi comportare un maggior rispetto per gli spettatori « responsabili » e « leali », instaurando un senso di vero coinvolgimento e fedeltà verso le reti ed i programmi europei. In breve, è opportuno istituire un nuovo « dialogo sociale » nel settore della cultura e dell'informazione sia a livello europeo, che ad altri livelli idonei, per promuovere un'industria europea audiovisiva moderna, sana, economicamente affidabile e socialmente responsabile.

4. **Conclusioni**

Per rendere il settore audiovisivo in Europa moderno e socialmente responsabile — considerando che per essere incisiva la politica dei mass media non può prescindere dalla messa in opera di misure nazionali e comunitarie di carattere finanziario, creditizio e fiscale — il Comitato desidera illustrare e richiamare l'attenzione delle autorità comunitarie sui seguenti punti e suggerimenti:

4.1. La convenzione europea sulla Televisione transfrontaliera va ratificata quanto prima da parte di tutti gli Stati membri della Comunità europee.

4.2. Gli organi di vigilanza devono coinvolgere maggiormente il pubblico, sia per quanto riguarda la loro composizione e affidabilità sia affinché le preferenze dei telespettatori siano stimolate da una migliore scelta e dalla conoscenza della cultura europea.

4.3. La libertà di stampa e quella d'espressione e un più facile accesso all'informazione sono di vitale importanza per garantire la conoscenza, la scelta e la pluralità di vedute di cui sopra.

4.4. Si deve applicare il criterio di una percentuale di messa in onda di programmi « europei », basata su sistemi di quote, tecniche di valutazione della qualità orientate ai teleutenti e incentivi fiscali per offrire un appoggio concreto alla ricca varietà di programmi concepiti in Europa.

4.5. In tutti gli stati membri della CE si deve compiere uno sforzo per fissare limiti massimi adeguati per la pubblicità e per controllarne qualità e contenuti (auspicabilmente nelle percentuali indicate nella direttiva del Consiglio) e cercando inoltre di disciplinare le interruzioni, per spot pubblicitari, di opere di valore culturale, soprattutto ricorrendo all'autoregolamentazione.

4.6. Occorre creare un fondo europeo più dotato di mezzi e di più estesa portata per aiutare a promuovere film e produzioni televisive europee o transfrontaliere, accanto ad analoghi workshop e canali aperti al pubblico, partendo dai fondi attualmente esistenti « MEDIA » e ECTVY per il multilinguismo audiovisivo.

4.7. Si dovrebbero ugualmente promuovere le emittenti locali e le produzioni che soddisfano le esigenze e le culture delle minoranze etniche che vivono negli Stati della Comunità, in particolare attraverso un approccio basato su programmi integrati.

4.8. Sono necessari aiuti supplementari per orientare i programmi verso determinate aree linguistiche, per rendere i programmi disponibili in più di una lingua, e per produrre programmi in « lingua franca ».

4.9. Occorrono misure adeguate per impedire monopoli nel settore dei media e per controllare le fusioni. La Commissione dovrebbe definire più chiaramente i limiti

delle partecipazioni incrociate e della monopolizzazione dei mezzi d'informazione, in particolare attraverso misure che rendano più trasparenti le transazioni finanziarie e che impegnino i gruppi a rivelare il totale delle loro proprietà.

4.10. Potrebbe inoltre essere istituito un Osservatorio europeo dei mass media allo scopo di controllare e mettere un freno a tali concentrazioni economiche e per promuovere la libertà d'informazione, il pluralismo culturale e pari opportunità di formazione ed occupazione.

4.11. Misure e direttive comunitarie complementari sono inoltre necessarie per garantire un minimo di protezione per i profili professionali, la deontologia, l'autonomia editoriale e la libertà di coscienza per tutti i giornalisti, gli operai e gli impiegati del settore.

4.12. Analogamente, sono necessari strumenti comunitari per assicurare il rispetto dei diritti contrattuali collettivi fondamentali, la copertura delle prestazioni delle assicurazioni sociali, nonché il rispetto, da parte dei grandi gruppi transnazionali, dei diritti acquisiti e le convenzioni internazionali sul lavoro.

4.13. È essenziale il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali nella determinazione dei contenuti dei nuovi programmi di formazione nel settore dei mass media.

4.14. È necessario estendere il « dialogo sociale » al settore della cultura e dell'informazione sia a livello europeo che ad altri livelli idonei, che comportino la partecipazione dei lavoratori del settore e del pubblico.

4.15. La Commissione dovrebbe compilare delle statistiche comunitarie sull'occupazione nel settore culturale audiovisivo.

4.16. Il comitato invita la Commissione e le altre istituzioni e organismi comunitari ad esaminare le proposte formulate, ed a tenerne conto con adeguate azioni e iniziative.

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli negli allevamenti intensivi (1)

(90/C 62/13)

Il Consiglio, in data 5 luglio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Storie-Pugh, in data 30 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 20 dicembre 1989, nel corso della 272ª sessione plenaria, con 62 voti favorevoli, 22 contrari e 15 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

Il Comitato prende atto dell'impegno della Commissione di garantire l'applicazione, in tutti gli Stati membri, di norme minime per la protezione dei vitelli negli allevamenti intensivi, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, facilitare la realizzazione del mercato interno ed assicurare il benessere dei vitelli.

Il Comitato è inoltre cosciente dell'inadeguatezza dell'attuale sistema di recinti individuali per i vitelli d'allevamento e ciò per diversi motivi:

Il Comitato approva e sostiene le proposte della Commissione la quale, in qualità di parte contraente della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, deve garantire la piena attuazione dei principi e delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato si compiace di rilevare che le proposte della Commissione sono sostenute da dati scientifici e scortate da esperienza pratica negli allevamenti. Pur rilevando gli aspetti positivi delle proposte della Commissione, il Comitato considera altresì che l'attuazione sistematica e frettolosa di tutte le disposizioni può far insorgere problemi pratici ed avere in particolare ripercussioni economiche per gli allevatori. Il Comitato riconosce tuttavia che gli allevatori che impiegano sistemi di produzione inaccettabili incontreranno dei problemi che devono essere ridotti per quanto possibile. Esso riconosce inoltre che la professionalità nella gestione degli allevamenti costituisce un fattore importante per la garanzia della salute e del benessere dei vitelli in tutti i sistemi di allevamento. Un aiuto tecnologico per garantire alti livelli di professionalità rappresenterebbe una manovra introduttiva all'istituzione di sistemi di allevamento computerizzati, che iniziano ad essere disponibili per le stabulazioni a gruppo dei vitelli.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva il calendario suggerito dalla Commissione ed in particolare la relazione di cui

all'articolo 6. Questo permetterà di tenere subito conto razionalmente dei recenti risultati delle ricerche volte a migliorare le condizioni di ricovero dei vitelli senza interruzione indesiderata della produzione.

2.2. Si ammette che, in base a recenti studi, il tasso di mortalità e di malattia in alcuni sistemi di stabulazione a gruppo è superiore a quello dei sistemi a recinto singolo. Si risolve tuttavia che la causa principale è da individuarsi nel livello di gestione inadeguato, quindi, nell'incapacità di depistare precocemente le malattie, e non ad un difetto intrinseco del sistema.

2.3. La trasformazione del ricovero, da individuale a « a gruppo », richiederà un alto livello di professionalità da parte degli allevatori. Si reputa che la Commissione debba incoraggiare attivamente gli Stati membri a istituire programmi di istruzione e formazione in cui gli allevatori possano acquisire le conoscenze e la perizia necessarie a gestire in modo adeguato gli allevamenti di vitelli stabulati in gruppo.

3. Osservazioni particolari

3.1. È necessario modificare le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), e l'allegato secondo la procedura definita all'articolo 10 per tener conto dei progressi scientifici. Sino al 1º gennaio 1994 almeno, i vitelli possono essere allevati in gruppo (stalle collettive) o in recinti individuali.

3.2. È opportuno inserire un nuovo articolo tra gli attuali artt. 7 e 8 il quale contenga la seguente osservazione:

« La proposta di regolamento non è chiara riguardo all'applicazione. È importante chiedere agli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate per la violazione delle disposizioni del regolamento. »

3.3. Articolo 11

Occorrerebbe chiarire l'esatto significato onde evitare ambiguità.

(1) GU n. C 143 del 9.6.1989, pag. 6

4. Allegato

4.1. Punto 6. Riformulare come segue:

« Il vitelli non devono restare continuamente al buio. La stalla dev'essere munita di illuminazione artificiale o naturale per almeno otto ore al giorno. L'illuminazione artificiale dev'essere sufficientemente intensa per poter esaminare i vitelli in qualsiasi momento. »

4.2. Punto 9

Ha destato preoccupazione il problema di una piccola percentuale di vitelli stabulati in gruppo che continuava ad avere comportamenti aberranti. Pertanto, la seconda frase andrebbe così modificata:

« Gli eventuali vitelli malati, feriti o che mostrano comportamenti anormali a scapito di altri vitelli devono essere opportunamente curati senza indugi. »

4.3. Punto 9 secondo capoverso

La riformulazione risulta superflua per la versione in lingua italiana (n.d.t.)

4.4. Punto 13

Per chiarezza la seconda frase dovrebbe essere riformulata come segue:

« Tutti i pavimenti, inclusi quelli a travetti, perforati o a griglia, devono essere tali da non causare lesioni ai vitelli e devono consentire loro di stare in piedi o coricarvisi senza sforzo. »

4.5. Punto 14

La somministrazione di colostro ai vitelli entro le prime sei ore di vita, è talmente importante per la loro futura salute e

il loro benessere da rendere opportuno un riferimento. Sono stati inoltre riconosciuti problemi pratici nell'applicazione di tale necessaria procedura nonostante sia disponibile un test in pieno campo in grado di controllare lo stato immunitario del vitello anteriormente al suo ingresso nell'unità di allevamento.

Si raccomanda pertanto di iniziare il capoverso nel modo seguente:

« A tutti i vitelli dev'essere somministrato il colostro e fornito ogni ... »

Occorre poi inserire una nuova penultima frase:

« In caso di sospetta carenza di ferro nei vitelli, tale elemento dovrà essere somministrato per iniezione entro i primi dieci giorni di vita. »

4.6. Punto 16

Un succedaneo del latte liquido non può assolutamente coprire il fabbisogno d'acqua del vitello, soprattutto se la dieta comprende un'aggiunta di foraggio grossolano. L'apporto di foraggio grossolano è importante per il benessere del vitello, e l'esperienza pratica ha dimostrato che esistono tipi di fibre digeribili che non intaccano il colore della carne. Si reputa che una dose di 100 g. costituisca una quantità inadeguata per il vitello più anziano, in quanto non è sufficiente a soddisfare i bisogni comportamentali e potrebbe portare ad anomalie di comportamento. Il punto in parola dovrebbe essere riformulato come segue:

« Ogni vitello deve poter disporre in ogni momento di acqua potabile fresca in quantità adeguata e, a partire dalla seconda settimana di età, deve potere ingerire giornalmente almeno 100 g. di alimenti solidi contenenti fibre digeribili. Tale quantità dovrà essere aumentata ad almeno 200 g. a partire dalla sesta settimana di età. »

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

ALLEGATO 1

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno espresso voto favorevole al parere:

Sigg.:

ALEXOPOULOS, ASPINALL, BERGER, BERTON, BODDY, BOISSEREE, BORDES-PAGES, BOS, BREDIMA-SAVOPOULOU, BRIGANTI, BROICHER, CAMPBELL, CHRISTIE, CORELL AYORA, CORTOIS, COYLE, van DAM, DODD, DRILLEAUD, van EEKERT, ETTY, EULEN, FLUM, FREEMAN, GARDNER, GERMOZZI, GREEN, HANCOCK, HÖRSKEN, HOVGAARD JAKOBSEN, JASCHICK, KAZAZIS, KENNA, KIRCHFELD, KRÖGER, LAPPAS, LÖW, MEYER HORN, MORELAND, MUHR, MUNIZ GUARDADO, MURPHY, NETO DA SILVA, NIERHAUS, NOORDWAL, PARDON, PETERSEN, PETROPOULOS, PROUMENS, QUEVEDO ROJO, RIERA MARSÀ, ROBINSON, ROLÃO GONÇALVES, ROSEINGRAVE, SALMON, SPEIRS, STORIE-PUGH, TAMLIN, TERMES CARRERO, TIEMANN, TUKKER, YVERNEAU.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno espresso voto contrario al parere:

Sigg.:

BENTO GONÇALVES, BERRETA, BERNS, Vasco CAL, CAVAZZUTI, DE TAVERNIER, DONCK, DRAGO, ELSTNER, FRESI, LIVERANI, LUCHETTI, MACHADO VON TSCHUSI, MAINETTI, MANTOVANI, MARGALEF MASIA, MAYAYO BELLO, MORSELLI, SANTILLAN CABEZA, SCHNIEDERS, WICK, WILLIAMS.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, si sono astenuti dalla votazione:

Sigg.:

ARENA, ARETS, BAGLIANO, CEBALLO HERRERO, CEYRAC, COLLAS, MORALES, MULLER, PELLETIER Robert, PERRIN-PELLETIER, RAMAEKERS, RIBIERE, SCHOEPGES, WAGNER, WALDACK.

Parere in merito alla proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti intensivi

(90/C 62/14)

Il Consiglio, in data 5 luglio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Storie-Pugh, in data 30 novembre 1989.

Il Comitato economico e sociale, nel corso della 272^a sessione plenaria del 19 e 20 dicembre 1989 (seduta del 20 dicembre 1989) ha adottato con 57 voti favorevoli, 30 contrari e 15 astensioni, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione relativa alle norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti intensivi, avanzando al contempo taluni suggerimenti, ma ritiene che alcune delle proposte della Commissione si rivelino inutili per la maggior parte degli allevatori di suini, responsabili e che provvedono ai bisogni fisiologici dei suini.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Sussiste notevole preoccupazione per i problemi di benessere causati dalla stabulazione delle scrofe, che venga utilizzato o no l'attacco a collare in forma continua.

1.2. Il suino è un animale sociale dotato d'un naturale istinto d'esplorazione. Sistemi di reclusione particolarmente pesanti, come possono essere stalle o attacchi a collare, sono suscettibili di causare stress all'animale e di provocare comportamenti stereotipi ed altri problemi.

1.3. Comunque, è altresì noto che alcuni sistemi di stabulazione di gruppo possono provocare problemi di benessere, quali morsi alla vulva e lotte eccessive connessi al momento della nutrizione.

1.4. Sebbene si stiano eseguendo delle ricerche per risolvere i problemi posti dalla stabulazione di gruppo, esse non hanno raggiunto ancora uno stadio tale da permettere una raccomandazione definitiva, per proibire l'uso delle stalle per le scrofe e/o gli attacchi a collare, a favore della stabulazione di gruppo.

1.5. Il Comitato reputa eccessive le critiche mosse alla stabulazione delle scrofe seppure una raccomandazione in questo senso possa essere possibile dopo la relazione della Commissione, prevista per il 1° gennaio 1994. Nel frattempo si dovrebbero permettere entrambi i sistemi.

1.6. Il Comitato approva la politica della Commissione, intesa a proporre in tale area una legislazione che poggi su dati di fatto e basi scientifiche.

2. Osservazioni di carattere particolare

2.1. Articolo 1

Si esprime preoccupazione circa la posizione giuridica degli Allegati e, si raccomanda che, nell'Articolo 1, venga specificato che il Regolamento include gli Allegati.

2.2. Articolo 2, paragrafo 3, Verro

Sussiste preoccupazione per il fatto che taluni verri, soprattutto quelli utilizzati come « eccitatori » sono tenuti in condizioni inadeguate e dovrebbero quindi venir inclusi in questa definizione.

Si propone quindi una riformulazione:

« verro »: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato ad operazioni attinenti alla riproduzione ».

2.3. Articolo 2, paragrafo 6

Riformulazione proposta:

« Scrofa in allattamento »: una scrofa nel periodo tra l'inizio della fase perinatale e lo svenramento dei lattinzoli ».

2.4. Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Questa parte dell'articolo incoraggia l'allevatore a tenere conto dei bisogni comportamentali della scrofa, ma occorrerebbe specificare che il moto quotidiano deve avvenire in aree appositamente costruite o di libero pascolo.

2.5. Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Si teme che le superficie assegnate debbano essere aumentate nel caso in cui ci si riferisca alla superficie totale disponibile per il suino; qualora invece si tratti dell'area per coricarsi i valori indicati risultano appropriati.

Riformulazione quindi del brano di frase introduttivo:

« La superficie libera disponibile per ciascun suinetto all'ingrasso per coricarsi, separata da quella per la defecazione, non deve essere inferiore a... »

2.6. *Articolo 3, paragrafo 2*

Aggiungere una frase:

«Occorrerebbe considerare l'eventualità di posticipare il termine dell'1 gennaio 1999 al 1 gennaio 2005 qualora le ripercussioni economiche sugli allevatori di suini dovessero rivelarsi troppo gravi»

2.7. Un nuovo articolo, da inserire tra gli attuali articoli 7 e 8, dovrà indicare quanto segue:

«La proposta di direttiva non è chiara per quanto riguarda il rispetto della sua applicazione. È importante che agli Stati membri venga chiesto d'introdurre sanzioni adeguate per chi contravviene al Regolamento».

2.8. *Articolo 8, paragrafo 3.*

Nessuna delle ispezioni effettuate deve comportare un rischio accresciuto di diffusione d'infezioni.

Il paragrafo andrebbe riformulato:

«Le norme generali per l'applicazione del presente articolo, soprattutto per quanto concerne le precauzioni adeguate allo scopo d'evitare la diffusione di malattie, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 10.»

2.9. *Articolo 11*

Occorrerebbe chiarire il significato esatto onde evitare ambiguità.

3. *Allegato A**Condizioni generali*3.1. *Paragrafo 6*

Riformulare come segue:

«I suini non devono restare continuamente al buio. La stalla dev'essere munita di illuminazione artificiale o naturale per almeno otto ore al giorno. L'illuminazione artificiale dev'essere sufficientemente intensa per poter esaminare i suini in qualsiasi momento».

3.2. *Paragrafo 9, secondo capoverso*

La modifica non riguarda la versione italiana.

3.3. *Paragrafi 11 e 12*

Un'esigenza comportamentale importante dei suini è la necessità d'averne un'area per coricarsi e giacere separata da quella per la defecazione. È ovvio che il sistema dell'attacco a collare non può offrire aree separate per coricarsi e per la defecazione. Le situazioni configurate ai paragrafi 11 e 12 secondo la proposta della Commissione non potranno trovare soluzione sino a quando il sistema di stabulazione di gruppo non sostituirà il sistema di stabulazione con l'attacco a collare.

3.4. *Paragrafo 14*

Tra «I pavimenti dovranno essere» e «sufficientemente lisci» inserire la locuzione «costruiti e mantenuti in modo tale da risultare».

3.5. *Paragrafi 15 e 16*

C'è motivo di preoccupazione riguardo al fatto che la somministrazione di mangimi alle scrofe, anche se effettuata due volte al giorno, non sia sufficiente a soddisfare la fame naturale. Dovrebbe esser possibile far sì che il tipo di mangime utilizzato contenga un quantitativo sufficiente di sostanza secca tale da soddisfare la sensazione di fame.

3.6. *Paragrafo 17*

Il fabbisogno di acqua dipende da vari fattori quali la produzione di latte della scrofa, la temperatura ambiente, ecc., ed è possibile che alcuni suini necessitino di acqua anteriormente all'età di due settimane.

Si propone che l'età a partire dalla quale ciascun suino deve poter disporre d'acqua sia ridotta da due ad una settimana.

3.7. *Paragrafo 20*

Si accetta che debbano essere menzionati nel paragrafo in parola materiali alternativi alla paglia. Tuttavia, sarebbe opportuno sottolineare che la paglia costituisce il materiale ottimale per soddisfare le esigenze comportamentali dei suini.

4. *Allegato B*4.1. *Paragrafo 1 — Verri, 1*

Si propone d'aggiungere quanto segue:

«I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di muoversi, ed avere inoltre il contatto uditivo, olfattivo e visivo...»

Ciò è importante non solo per il benessere del verro ma anche per la produzione e la qualità seminale, la libido maschile, ecc.

4.2. *Paragrafo 1 — Verri, 2*

Si esprime preoccupazione riguardo alla superficie minima di un recinto per verro di 6 m², ciò sembra infatti essere adeguato solo per verri assai piccoli. Il recinto dovrebbe essere progettato in modo da consentire al verro di muoversi sia nella zona per il riposo sia in quella per la defecazione.

Si propone quindi una superficie minima di 8 m².

4.3. *IV Lattonzoli 3*

Inserire « altri integratori » tra « se necessario » e « elettroliti ».

4.4. *IV Lattonzoli 5*

Recenti ricerche hanno dimostrato che l'odore sessuale del verro può essere identificato attraverso l'esame delle carcasse nei macelli: esso è presente solo in una piccola percentuale di suini non castrati, ma è reperibile occasionalmente in suini di soli 40 kg di peso e persino, superiore, di rado, nelle femmine. È risaputo che la castrazione costituisce un intervento dispendioso oltreché doloroso e penoso per l'animale.

Dovrebbe essere preso in considerazione il divieto globale di castrazione dei suini; tuttavia, la castrazione, se autorizzata, non deve mai essere effettuata senza anestesia, a meno che il suino sia di età inferiore alle 4 settimane. Pur non dissentendo con l'intenzione espressa dalla Commissione, si esprimono dubbi sulla correttezza della collocazione della raccomandazione nel quadro legislativo.

4.5. *IV Lattonzoli 6 — Secondo capoverso*

Riformulare:

« Devono venir asportati solo gli apici degli incisivi e le code, e l'operazione deve aver luogo entro i primi tre giorni di vita. »

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

ALLEGATO 1

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno espresso voto favorevole al parere:

Sigg.:

ASPINALL, BERGER, BERTON, BLESER, BODDY, BOISSEREE, BOS, BROICHER, CHRISTIE, CORTOIS, COYLE, van DAM, DODD, van EEKERT, ETTY, EULEN, FLATHER, FLUM, FREEMAN, GEUENICH, GIACOMELLI, GREDAL, GREEN, HANCOCK, HILKENS, HÖRSKEN, HOUTHUYS, JASCHICK, KENNA, KIRCHFELD, KRÖGER, LAPPAS, LÖW, MEYER HORN, MORELAND, MURPHY, NETO da SILVA, ORSI, PEARSON, PETERSEN, PROUMENS, RANGONI-MACHIAVELLI, ROBINSON, ROLÃO GONÇALVES, ROMOLI, ROSEINGRAVE, SALMON, SANTILLAN CABEZA, SCHMITZ, STORIE-PUGH, TAMLIN, TELLES, TIEMANN, VANDEN BROUCKE, VERCELLINO, YVERNEAU, ZUFIAUR NARVAIZA.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno espresso voto contrario al parere:

Sigg.:

APARCIO BRAVO, ARETS, ATAIDE, BENTO GONÇALVES, BERETTA, BERNS, VASCO CAL, CAVAZZUTI, COLLAS, ALVES CONDE, DE TAVERNIER, DONCK, DOS SANTOS, ELSTNER, GARCIA MORALES, LIVERANI, LUCHETTI, MACHADO VON TSCHUSI, MAINETTI, MANTOVANI, MARGALEF MASIA, MAYAYO BELLO, PARDON, PELLETIER Robert, SCHNIEDERS, SOLARI, VELASCO MANCEBO, VIDAL, WICK, WILLIAMS.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, si sono astenuti dalla votazione:

Sigg.:

CEYRAC, DELLA CROCE, GOMEZ MARTINEZ, HOVGAARD JAKOBSEN, KAZAZIS, MARGOT, MORALES, MULLER, RIBIERE, SCHNITKER, SCHOEPGES, SCHWEITZER, VALLEJO CALDERON, WAGNER, WALDACK.

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

(90/C 62/15)

Il Consiglio, in data 14 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al Consigliere Storie-Pugh, in qualità di Relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, con 56 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. La Sardegna è uno degli ultimi focolai di infezione della peste suina africana all'interno della Comunità. Nell'emisfero occidentale la diffusione è stata generalmente circoscritta con altissimi costi attraverso la macellazione dell'intera popolazione suina. Le misure finanziarie adottate nel 1989 per contribuire all'eradicazione della malattia in Sardegna non hanno avuto successo.

1.2. La Commissione propone il sostegno finanziario e la supervisione di un piano che le autorità veterinarie italiane dovranno definire, basato sui criteri formulati nella proposta. Affinché l'approccio adottato conduca a risultati positivi, deve essere riconosciuto il carattere socioeconomico, oltre che veterinario, del problema.

1.3. Tra le difficoltà si enumera:

- la scarsa volontà politica di eradicare la peste suina africana;
- l'incapacità nel passato di ottenere la necessaria collaborazione da parte degli allevatori e delle altre parti interessate;
- i sistemi di allevamento predominanti.

1.4. I criteri formulati dalla Commissione sono scientificamente validi e godono del sostegno del Comitato. Il piano tuttavia condurrà a risultati positivi solo a queste condizioni:

- a) Deve essere ottenuta la piena collaborazione di tutte le parti interessate in Sardegna, ad esempio gli allevatori, i sindaci dei comuni colpiti, le unità sanitarie locali e le autorità veterinarie regionali.
- b) Affinché gli allevatori collaborino, è fondamentale che i pagamenti per la compensazione vengano effettuati immediatamente dopo la distruzione dei suini colpiti.
- c) Il settore suino in Sardegna potrà prosperare nel lungo termine solo se verrà rimosso il divieto di libero pascolo dei suini, e il FEAOG offrirà un sostegno finanziario per la ristrutturazione del settore stesso.

- d) Un'energica conduzione del piano richiede il coordinamento centrale, da preferirsi al controllo regionale. Il piano potrebbe rappresentare un passo avanti per la creazione di una solida unità di coordinamento dei provvedimenti per l'eradicazione della malattia.
- e) Occorrerebbe evitare che il controllo della peste suina classica causi ulteriori complicazioni. Per ottenere la collaborazione degli allevatori, dovrebbe essere esaminato il ruolo della vaccinazione; essa si potrebbe forse consentire nel breve termine, ma per essere poi alla fine sospesa.
- f) Nel medio termine è necessaria una proposta di legislazione orizzontale che offra norme comunitarie armonizzate in relazione alla peste suina africana.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Occorre specificare nel testo che l'obiettivo finale è l'esecuzione di prove sierologiche su tutti i suini di allevamento.

2.2. Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Gli spostamenti dei suini devono avvenire sotto stretto ed efficace controllo veterinario.

2.3. Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

Riformulare come segue:

«esecuzione di prove sierologiche presso tutti i suini prelevati al momento della macellazione».

2.4. Articolo 2, paragrafo 4

È importante che con il termine «infrastrutture» s'intenda la messa a disposizione di fondi adeguati soprattutto per la fornitura di strutture efficaci per il prelievo di sangue presso i suini, in quanto l'intera base scientifica del piano poggia sull'esecuzione di esami sierologici della popolazione suina.

Bruxelles, 20 dicembre 1989

2.5. Articolo 2, paragrafo 3

Si tratta di un punto di fondamentale importanza, ma il sistema di identificazione deve essere applicato in modo rigoroso su tutta la popolazione suina.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽¹⁾

(90/C 62/16)

Il Consiglio, in data 14 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare il Consigliere Storie-Pugh, Relatore generale, incaricandolo di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, con 70 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione senza formulare osservazioni ed approvando appieno la politica di non vaccinazione e macellazione degli animali infetti; in realtà è dell'avviso che la vaccinazione debba essere considerata una misura d'emergenza cui ricorrere in casi estremi.

1.2. Il Comitato ritiene che l'eliminazione del vaccino contro l'afta epizootica costituisca di fatto un passo avanti verso l'eradicazione di detta malattia dal territorio comunitario. Per la Comunità tale misura risulterà vantaggiosa in termini economici, meno costosa ed a livello sanitario offrirà maggiori garanzie; l'unica alternativa sarebbe infatti la vaccinazione sistematica. È fuor di dubbio che l'attuale sistema non può esser mantenuto in vigore se si vuole liberalizzare il commercio degli animali nelle Comunità.

1.3. Il Comitato rileva che verranno adottate delle disposizioni a mezzo di misure separate per quanto riguarda:

- gli scambi commerciali con i paesi terzi;
- la creazione di scorte di vaccino;
- il sostegno finanziario alla macellazione ed alla distruzione degli animali abbattuti.

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 84.

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽¹⁾

(90/C 62/17)

Il Consiglio, in data 14 novembre 1989, ha deciso, in conformità dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Peter Storie-Pugh, Relatore generale, con il compito di preparare i lavori sull'argomento.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, nel corso della 272^a sessione plenaria (seduta del 20 dicembre 1989), il seguente parere:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione che modifica la Direttiva 88/407/CEE.

1.2. La proposta in esame mira a modificare la Direttiva 88/407/CEE del Consiglio (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10), la quale stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di sperma surgelato di animali della specie bovina.

1.3. Dato che l'applicazione di questa direttiva ha posto alcuni problemi negli Stati membri, è risultato necessario apportare alcune modifiche riguardanti in particolare le analisi cui devono essere sottoposti i tori che entrano in un centro di raccolta dello sperma, nonché il contenuto del certificato sanitario allegato alle partite di sperma.

1.4. Il Comitato approva inoltre la modifica prevista per il certificato, la quale lascia un più ampio margine di azione agli Stati membri per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva e la vulvovaginite pustolosa infettiva, come pure l'afta epizootica. Il Comitato ritiene che questo sia un approccio realistico e pratico.

1.5. Data la possibilità di deroga in materia di vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva e la

vulvovaginite pustolosa infettiva, risulta poco realistico prevedere test all'ammissione e analisi annuali per queste due malattie.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1, paragrafo 2 (nuovo articolo 17)

Il Comitato accoglie con favore la proposta che le modifiche agli allegati destinate ad adeguarli ai progressi della tecnologia vengano decise secondo la procedura prevista per il Comitato veterinario permanente.

2.2. Articolo 1, paragrafi 3 e 4

Data la natura dell'argomento, è realistico eliminare la clausola del « contre-filet » nell'articolo 18, paragrafo 4, e nell'articolo 19, paragrafo 4.

2.3. Articolo 1, paragrafo 5 (Allegato B, Capitolo II.1) (v)

Il Comitato giudica ragionevole e pratico limitare le analisi relative al « campylobacter foetus » ai soli tori riproduttori.

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

(¹) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 39.

Parere in merito alle seguenti proposte:

- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitarie e le importazioni da paesi terzi di equini
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equini
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo agli scambi intracomunitari di equini destinati a concorsi ⁽¹⁾

(90/C 62/18)

Il Consiglio, in data 14 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di designare il Consigliere Storie-Puch, Relatore generale, incaricandolo di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato appoggia le tre proposte di regolamento del Consiglio relative agli equini, fatte salve le seguenti osservazioni:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. La prima delle tre proposte regolamento stabilisce norme comuni di protezione veterinaria degli equini, mentre le altre due intendono promuoverne le tecniche di allevamento. Tali misure costituiscono una parte importante della politica agricola dato che aiutano gli allevatori situati in varie aree rurali della Comunità a sviluppare un'attività importante, con prospettive economiche e commerciali, specialmente nel settore dell'allevamento di cavalli e pony di razza pura.

1.2. Ciò nonostante il Comitato sottolinea la necessità di adottare ulteriori misure complementari, allo scopo di sviluppare il mercato per questi animali promuovendo attività sportiva e fornendo un'appropriata formazione al personale addetto alle prime fasi dell'addestramento equino. Gli operatori interessati dovrebbero poter migliorare le prestazioni, e quindi il valore, degli equini prima che l'animale venga commercializzato. Un altro contributo potrebbe consistere nella reintroduzione dell'uso del cavallo, soprattutto nelle attività forestali, per diminuire l'utilizzazione di macchinari che hanno effetti dannosi.

1.3. Le misure sono importanti anche per salvaguardare la continuazione di talune razze di cavalli e pony di razza pura che sarebbero altrimenti condannate all'estinzione, nonostante rappresentino per talune regioni della Comunità un'eredità zoologica e persino culturale. L'offerta di incoraggiamenti agli allevatori tramite incentivi comunitari attinti per esempio al Fondo sociale, oppure un premio (si veda ad esempio quello per le vacche nelle regioni montane) potrebbe contribuire ad evitare un abbandono dell'allevamento dovuto al fatto che la razza non è sufficientemente nota e viene sottovalutata nella Comunità.

2. Osservazioni di carattere particolare**2.1. *Regolamento relativo alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di equini***

2.1.1. Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il Comitato ritiene necessario sopprimere quanto segue:

Primo trattino, «su strade che si trovano in prossimità delle frontiere interne della Comunità.»

Secondo trattino, «organizzate da circoli d'equitazione locali situati in prossimità delle frontiere interne della Comunità.»

Limitare il trasporto d'equini alle aree che si trovano in prossimità delle frontiere interne della Comunità è in contraddizione con gli obiettivi della terza proposta di regolamento, volta ad incoraggiare manifestazioni sportive ippiche su scala comunitaria. Altrimenti i cavalli della Comunità verrebbero ad essere svantaggiato rispetto ai cavalli di paesi terzi (vedi l'articolo 2, lettera h).

2.1.2. Per quanto riguarda l'articolo 2, lettera b), del regolamento sulle norme di polizia sanitaria, il Comitato fa notare che la versione in lingua tedesca va ampliata ed adattata affinché i pony vengano compresi tra le specie equine.

2.1.3. Il Comitato, pur consapevole del fatto che la peste equina è considerata dalla legislazione comunitaria malattia soggetta ad obbligo di denuncia, ritiene necessario includerla esplicitamente nell'allegato A (vedi all'articolo 2, lettera f).

2.1.4. Articolo 10: Il Comitato è d'accordo sulla definizione secondo la procedura del comitato normativo di un elenco positivo dei paesi terzi in cui è permesso equini nella Comunità. Il Comitato economico e sociale chiede che i paesi dell'EFTA siano considerati prioritariamente per l'inclusione obbligatoria in tale elenco.

(1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 61.

2.2. *Regolamento relativo alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equini*

2.2.1. Il Comitato rileva che la proposta ricalca a grandi linee la «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza»⁽¹⁾.

2.2.2. Tenendo conto dell'importanza dei criteri generali per il riconoscimento delle organizzazioni ed associazioni dedite all'allevamento, nonché per la registrazione nei libri genealogici di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4, il Comitato ritiene che essi vadano fissati nell'ambito stesso del regolamento allo scopo d'evitare discriminazioni, e possono essere modificati, qualora necessario, secondo la procedura del comitato consultivo previsto all'articolo 11.

2.2.3. Per quanto concerne l'identificazione degli equini registrati, di cui agli articoli 4, lettera a), e 6, il Comitato reputa che il nome del cavallo o del pony non sia la miglior garanzia per impedire pratiche scorrette. Andrebbero previste nell'ambito dell'articolo 6 procedure

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 25.

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria disciplinanti la messa in commercio dei roditori nella Comunità⁽¹⁾

(90/C 62/19)

Il Consiglio, in data 14 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare il Consigliere Hancock Ralatore generale e di affidargli il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, il seguente parere:

1. Osservazioni preliminari

1.1. Scopo precipuo del regolamento in esame è controllare il commercio dei roditori, nella fattispecie conigli, lepri, ratti, topi, criceti, gerbilli ecc., provenienti tanto dalla Comunità, quanto dai paesi terzi.

1.2. Il commercio dei conigli vivi è una delle principali regioni che hanno indotto ad introdurre misure di controllo in tale settore. Nel 1987, uno Stato membro della Comunità ha venduto ben 3 200 tonnellate di conigli vivi ad altri Stati

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 57.

d'identificazione più affidabili, quali l'applicazione di tatuaggi, l'analisi del gruppo sanguigno e la descrizione completa dell'aspetto dell'animale.

2.3. *Regolamento relativo agli scambi intracomunitari di equini destinati a concorsi*

2.3.1. *Articolo 3*

Il Comitato preferirebbe che il titolo del regolamento venisse ristretto ai cavalli e pony (cfr. la versione in lingua tedesca). L'articolo 3 contiene un disposto essenziale, ossia una clausola antidiscriminatoria per la partecipazione a concorsi di cavalli e pony registrati in, oppure originari da, altri Stati membri. Per tal motivo la definizione dei concorsi per i quali vale questa norma antidiscriminatoria dovrebbe essere il più ampia possibile e l'articolo 2 delle versioni in lingua francese e tedesca andrebbe ampliato, in modo da includere i concorsi combinati di corsa e di tiro e tutti i tipi di manifestazioni ippiche o alle quali partecipino comunque dei cavalli, come ad es. le corride. In tale contesto il Comitato richiama l'attenzione sulla versione in lingua inglese, che già contiene la nozione di «eventing» (completo).

membri, altre 5000 tonnellate hanno formato oggetto di importazioni da paesi terzi.

1.3. Attualmente non esiste una procedura di controllo comunitaria. La circostanza merita attenzione in vista della soppressione dei controlli alle frontiere entro il 1992.

2. Osservazioni di carattere generale

Il Comitato approva gli obiettivi generali del regolamento. A questo proposito giova evidenziare che il commercio di

taluni roditori, in particolare dei topi e dei ratti, è destinato per la maggior parte all'approvvigionamento di laboratori a fini sperimentali. Tali forniture devono inoltre soddisfare a rigorose misure di salvaguardia previste dagli stessi laboratori.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 4

3.1.1. In talune versioni linguistiche vi è un errore di traduzione. L'espressione « official veterinarian » (veterinario ufficiale) va sostituita con « official veterinary service » (servizio veterinario ufficiale).

3.1.2. Il Comitato approva l'elenco delle malattie che devono essere dichiarate al servizio veterinario ufficiale ma ritiene preferibile comprendere tali malattie tra quelle per cui vige l'obbligo di denuncia alle autorità sanitarie, in quanto sarà difficile applicare il disposto in parola laddove non siano previste delle sanzioni.

3.1.3. Considerato che casi di rabbia e tularemia vengono riscontrati raramente tra i roditori domestici coperti dal regolamento in esame, si raccomanda di inserire nell'elenco altre due malattie altrettanto gravi, la salmonella e la leptospirosi, pur rendendosi conto delle difficoltà pratiche di eseguire i test; entrambe sono infatti trasmissibili all'uomo ed agli animali delle specie bovina e suina.

3.1.4. Sembra esservi una contraddizione tra il disposto del regolamento in parola e quello del regolamento relativo alle carni di coniglio e di selvaggina [doc. COM(89) 496 def.]. A norma di quest'ultimo regolamento (articolo 4), i conigli che presentano sintomi di malattia o un quadro clinico sospetto, non possono essere macellati. Tale disposizione è molto più rigorosa di quelle previste nel regolamento in esame, ed in effetti significherebbe che degli animali che presentano sintomi di malattie diverse da quelle incluse nell'elenco della proposta di regolamento possono, a norma di legge, essere trasportati ma non macellati.

3.2. Articolo 5

3.2.1. Il secondo paragrafo dell'articolo 5 manca di precisione quanto al periodo durante il quale sono vietati gli spostamenti degli animali. Sarebbe opportuno modificare la prima frase come segue:

« A decorrere dalla morte o dall'abbattimento dell'ultimo caso accertato, qualora non tutti gli animali delle specie sensibili siano stati abbattuti e non tutti i locali

siano stati disinfettati, il suddetto divieto ha una durata minima di: ».

3.2.2. Benché le possibilità che la rabbia si manifesti tra queste specie di animali domestici siano scarse, se detta malattia dev'essere inclusa nell'elenco, un divieto della durata di un mese risulta palesemente insufficiente poiché l'incubazione può durare diversi mesi.

3.2.2. La durata del divieto per la salmonella e la leptospirosi dovrebbe essere di due mesi.

3.3. Articolo 6

3.3.1. Si raccomanda di procedere urgentemente a degli studi allo scopo di accertare se taluna delle specie in questione sia suscettibile di contrarre affezioni emorragiche. In caso affermativo, occorrerebbe proibire qualsiasi spostamento dei roditori selvatici di tali specie dai territori in cui la malattia si sia già manifestata, tanto in cattività quanto a livello selvatico, e prevedere in futuro, disposizioni analoghe in caso di ulteriore propagazione.

3.3.2. Giova rilevare le enormi difficoltà che incontreranno le autorità responsabili nel certificare l'assenza di malattie per le quali vige l'obbligo di denuncia tra i roditori selvatici del territorio di loro competenza. Nella sua attuale formulazione l'articolo può quindi avere ben pochi effetti pratici.

3.4. Articolo 7

3.4.1. La proposta di regolamento COM(88) 383, una volta approvata dal Consiglio, avrebbe dovuto definire le procedure di cui all'articolo 7. Essendo ormai stato eliminato ogni riferimento agli animali vivi, occorre esaminare quali siano i controlli e le misure di salvaguardia da applicare. Il Comitato ritiene logico venir nuovamente consultato al riguardo dopo che la proposta di regolamento sia stata modificata di conseguenza.

3.5. Articolo 10

Aggiungere alla fine del primo capoverso quanto segue:

« o il 1° luglio 1992, scegliendo la data più lontana ».

3.6. Il Comitato ha rilevato che nessuna disposizione prevede che la Commissione sia coadiuvata dal comitato permanente veterinario e raccomanda che ciò venga esplicitamente previsto dal regolamento.

Bruxelles, 20 dicembre 1989

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una misura finanziaria comunitaria per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini

(90/C 62/20)

Il Consiglio, in data 14 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare il compito di preparare i lavori in materia al Consigliere Hancock, in qualità di Relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 dicembre 1989, nel corso della 272^a sessione plenaria, il seguente parere all'unanimità.

1. Introduzione

1.1. La *Brucella militensis* è una grave malattia infettiva che provoca notevoli perdite finanziarie agli agricoltori e ai proprietari di greggi e può essere contagiosa per gli umani con conseguenze talvolta letali.

1.2. La malattia è stata debellata in sette Stati membri e attualmente esiste solo in Francia, Grecia, Italia, Spagna e Portogallo.

1.3. Pur potendo vaccinare gli animali, non si riesce ad impedire totalmente l'aborto né il diffondersi della malattia. L'unica soluzione duratura rimane pertanto il macello.

1.4. Dato che gli agricoltori sono costretti a diversificare la loro attività e dato che le migliori razze a pelo lungo e da latte provengono da zone attualmente colpite dalla brucellosi, la mancata eradicazione della malattia rappresenterebbe sia uno svantaggio economico sia un ostacolo alla libera circolazione all'interno della Comunità.

2. Osservazioni generali

Si approvano di conseguenza gli obiettivi generali della proposta di decisione.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 2

Dato che la prova ufficiale della brucellosi, pur essendo la migliore attualmente disponibile, non ha la sensibilità che si potrebbe desiderare, si approva l'intenzione evidente della Commissione di proseguire la ricerca per il miglioramento del test.

3.2. Articolo 3

Al paragrafo 2 dell'articolo occorre specificare che i proprietari, i laboratori di sperimentazione, i chirurghi veterinari o altre persone competenti abilitate a fare una diagnosi dovrebbero essere tenute, congiuntamente e individualmente, a notificare obbligatoriamente la presenza della malattia; gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati a garantire l'applicazione di sanzioni adeguate alla mancata osservanza di tale disposizione.

3.2.1. Articolo 3, paragrafo 5. Bisogna verificare la maniera più appropriata di controllare il divieto di trattamento terapeutico di un gregge, ad esempio con antibiotici. Si spera che vengano introdotte adeguate sanzioni nazionali per coloro che prescrivono coscientemente o che usano tali farmaci per questo scopo.

3.2.2. Articolo 3, paragrafo 9. La marcatura permanente del bestiame è essenziale (la marcatura degli animali

infetti nel Regno Unito dopo il disastro di Cernobil fornisce un precedente). L'autorità competente deve tenere registri aggiornati riguardanti la circolazione degli animali e controllarli regolarmente.

3.2.3. Articolo 3, paragrafo 10. Mentre si conviene che, se ad esempio il 60 % del gregge è infetto, è meglio abbattere tutti gli animali e ricominciare daccapo, esiste un problema dato che il proprietario potrebbe talvolta ritenere vantaggioso, dal punto di vista finanziario, macellare altri animali, gravando così i fondi comunitari di un onere superfluo. Per evitare una tale circostanza è necessario che i dettagli tecnici delle procedure da attuare siano definiti con precisione.

3.2.4. Articolo 3, paragrafo 13. Al quinto, sesto e settimo trattino si fa riferimento al trattamento adeguato. Sarebbe preferibile adoperare il termine «pastorizzazio-

ne», pur continuando a lasciare all'autorità nazionale la libertà di scegliere il metodo appropriato da utilizzare.

All'ottavo trattino si afferma che i pezzi di animali infetti usati come alimenti per animali devono essere trattati in modo da evitare «possibilità di contaminazione». La frase sarebbe più chiara se si aggiungessero le parole «e da renderli immuniti da brucellosi».

3.3. *Articolo 5*

Il paragrafo 5 non è abbastanza preciso in quanto il numero di prove negative richiesto non è specificato. Si propone di modificare il testo come segue:

«Le prove ufficiali della brucellosi siano effettuate nell'azienda infetta interessata nella misura necessaria per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia».

Bruxelles, 20 dicembre 1989



Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**



- LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ - INGRESSO E SOGGIORNO**
di Jean-Claude Séché.
Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.
69 pag. - 21,0 × 29,7 cm - ISBN 92-825-8662-6 - N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
- DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA**
L'obiettivo di una politica europea dei consumatori
di Eamonn Lawlor.
Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.
64 pag. - 17,6 × 25,0 cm - ISBN 92-825-8565-4 - N. di catalogo CB-PP-88-007-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
- LA DIMENSIONE SOCIALE DEL MERCATO INTERNO**
Europa sociale - Numero speciale.
Questo documento si vuole un elemento importante del dibattito sugli aspetti sociali del mercato interno che la Commissione intende aprire con l'insieme degli attori sociali e politici, dato che la presa in considerazione della dimensione sociale del mercato interno incombe a tutti.
115 pag. - 21,0 × 29,7 cm - ISBN 92-825-8273-6 - N. di catalogo CB-PP-88-005-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 4,20 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE ALL':
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 LUSSEMBURGO

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**



- NORME COMUNI PER LE IMPRESE**
di Florence Nicolas con la collaborazione di Jacques Repussard.
Il presente saggio intende innanzitutto illustrare i meccanismi di funzionamento del sistema europeo di normalizzazione, i mezzi di cui si avvale, il suo inserimento nelle istituzioni della Comunità e le interfacce con i meccanismi nazionali e mondiali.
79 pag. - 17,6 × 25,0 cm - ISBN 92-825-8556-5 - N. di catalogo CB-PP-88-A01-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
- UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO**
di Dominique Servais.
Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.
57 pag. - 17,6 × 25,0 cm - ISBN 92-825-8574-3 - N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
- GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO**
di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors.
Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzare con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.
251 pag. - 21,0 × 29,7 cm - ISBN 92-825-8069-5 - N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ECU
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE ALL':
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 LUSSEMBURGO

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

